



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Presidenza, Direzione Generale, Area Amministrativa:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Area Tecnica, Area Servizi Generali:
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

OC29

Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole
DD.MM. n. 7593 del 30/12/2000, n. 7384 del 11/9/2001 e n. 17470 del 9/9/2013

Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce – 1° e 2° lotto

CUP J47B00000010001 - CIG 6640773B3B

detto in breve

“PROGETTO GIRALDA, GAFFARO, FALCE”

Importo a base d'appalto € 3.239.984,05 al netto di IVA

Categoria generale prevalente OG6: € 3.048.232,11

Categoria specializzata scorporata OS30: € 191.751,94

DISCIPLINARE DI GARA

(revisionato)

N.B.

Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione. Verrà rilasciato al riguardo un apposito **attestato**. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è **lunedì 5 settembre 2016**. Il sopralluogo dovrà essere effettuato **previo appuntamento**, a partire da **martedì 21 giugno 2016**. Il tutto come indicato in dettaglio **all'art. 2** del presente Disciplinare, al quale si rimanda.

Si raccomanda di evitare l'effettuazione dei sopralluoghi nelle ultime giornate prima della scadenza, onde consentire un ordinato svolgimento degli stessi.

La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata alle ore 12:00 di lunedì 12 settembre 2016.

SOMMARIO

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni	4
Art. 2.	Documentazione di progetto e di gara - Informazioni pubbliche - Chiarimenti - Sopralluogo e relativo attestato	5
Art. 3.	Disciplina di gara e contrattuale	7
Art. 4.	Commissione di gara.....	8
Art. 5.	Procedura di gara - Criterio di aggiudicazione.....	8
Art. 6.	Progetto - Competenza e finanziamento dei lavori	9
Art. 7.	Oggetto ed importo dell'appalto - Corrispettivo e pagamenti	10
Art. 8.	Categorie dei lavori - Limiti di subappaltabilità.....	10
Art. 9.	Tempo utile per l'esecuzione del contratto	10
Art. 10.	Soggetti ammessi alla gara - Domanda di partecipazione - Natura soggettiva e costitutiva del concorrente.....	11
Art. 11.	Requisiti di ordine generale.....	12
Art. 12.	Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale.....	14
Art. 13.	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (qualificazioni SOA) .	15
Art. 14.	Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili	21
Art. 15.	Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE	23
Art. 16.	Reti di imprese.....	25
Art. 17.	Avvalimento.....	27
Art. 18.	Subappalti e subcontratti	29
Art. 19.	Dichiarazioni - Modulistica - Requisiti di forma della documentazione amministrativa.....	30
Art. 20.	Verifica requisiti - AVCPass - PassOE.....	33
Art. 21.	Cause di esclusione - Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di offerta - Soccorso istruttorio.....	35
Art. 22.	CIG - Contributo a favore dell'ANAC.....	40
Art. 23.	Cauzione provvisoria	40
Art. 24.	Cauzione definitiva	42
Art. 25.	Altri oneri a carico dei concorrenti e dell'aggiudicatario.....	43
Art. 26.	Offerta economica - Costo della sicurezza aziendale	43
Art. 27.	Composizione dell'offerta - Riepilogo allegati	45
Art. 28.	Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza	47
Art. 29.	Svolgimento della gara	48

Art. 30. Aggiudicazione definitiva.....	52
Art. 31. Verifica dei requisiti a carico dell'aggiudicatario.....	52
Art. 32. Revoca dell'aggiudicazione - Interpello del concorrente che segue in graduatoria	53
Art. 33. Stipulazione del contratto	53
Art. 34. Altre informazioni.....	54
Art. 35. Informativa sulla privacy - Accesso agli atti	54

ALLEGATI AL DISCIPLINARE

- Modulo G9 per l'identificazione del concorrente in base alla sua natura soggettiva e costitutiva
- Modulo G1 per domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa dell'impresa
- Modulo G4 per dichiarazione inerente i precedenti penali di persona fisica dell'impresa, versione "dichiarazione per conto proprio"
- Modulo G5 per dichiarazione inerente i precedenti penali di persona fisica dell'impresa, versione "dichiarazione per conto di terzi"
- Modulo G6 per dichiarazione in merito ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi dell'impresa, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010
- Modulo G7 per la formulazione dell'offerta, versione "una firma"
- Modulo G8 per la formulazione dell'offerta, versione "più firme"

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni

Amministrazione aggiudicatrice è il **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara** (in seguito detto "**Consorzio**") - Sede Legale e Uffici Amministrativi Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara FE - C.F. 93076450381 - centralino 0532.218211 - fax 0532.211402 - indirizzo PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it - sito web www.bonificaferrara.it.

Contatti di natura istruttoria ai fini dell'appalto: Sezione Appalti e Contratti - Sede Uffici Tecnici Via Mentana 7 - 44121 Ferrara FE - fax 0532.218166 - Referenti: Capo Sezione Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it; Collaboratrice Rag. Monica Mingozi, tel. 0532.218121, e-mail monica.mingozi@bonificaferrara.it; Collaboratrice Dott.ssa Laura Bonfieni, tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it; Collaboratrice Dott.ssa Giovanna Giglio, tel. 0532.218123, e-mail giovanna.giglio@bonificaferrara.it.

Contatti di natura tecnica ai fini dell'appalto: Sezione Progettazione e Direzione Lavori - Sede Uffici Tecnici Via Mentana 7 - 44121 Ferrara FE - tel. 0532.218116/18/19 - fax 0532.218150 - Referente: Capo Sezione e Direttore dei Lavori Ing. Marco Volpin, tel. 0532.218116, cell. 348.1539856, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it.

L'offerta, a pena di esclusione, va inoltrata esclusivamente in formato cartaceo, ossia posta raccomandata recapitata tramite i servizi postali di Stato o corriere privato o consegna a mano, in ogni caso con avviso o ricevuta di avvenuta consegna, come più avanti precisato all'art. 28.

Le comunicazioni di diversa natura relative all'appalto in oggetto possono essere inoltrate dai concorrenti, a loro giudizio:

- preferibilmente in formato digitale tramite **PEC posta elettronica certificata** all'indirizzo **posta.certificata@pec.bonificaferrara.it**; questa corrispondenza verrà protocollata e assumerà carattere formale;
- in formato cartaceo, ossia **posta raccomandata** recapitata tramite i servizi postali di Stato o corriere privato o consegna a mano, in ogni caso con avviso o ricevuta di avvenuta consegna, presso la Sede legale del Consorzio in **Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara FE**; questa corrispondenza verrà protocollata e assumerà carattere formale;
- in formato digitale tramite **posta elettronica non certificata**, ai recapiti individuali di posta elettronica non certificata delle sopra indicate persone competenti per materia; di norma questa corrispondenza non viene protocollata e avrà carattere informale.

Il **fax** è considerato dal Consorzio strumento di comunicazione **non preferibile**. Eventuali interpellati via fax saranno comunque evasi nelle forme ritenute più opportune.

Eventuali interpellati per **telefono**, che restano comunque possibili, non avranno alcuna rilevanza formale sul procedimento.

Ai fini di comunicazioni da parte del Consorzio, i concorrenti devono fornire in sede di offerta i loro recapiti di **PEC posta elettronica certificata**, di **posta cartacea** (anche presso una sede diversa da quella legale), di **posta elettronica non certificata**, di **telefono** e di **fax**.

Il Consorzio non risponde di eventuali disguidi o ritardi di trasmissione e di consegna ascrivibili al mittente, al vettore o al gestore del portale on-line.

L'offerta ed ogni altro documento a corredo dell'offerta devono essere prodotti in **lingua italiana**, o accompagnati da traduzione in lingua italiana, **a pena di esclusione**.

Art. 2. Documentazione di progetto e di gara - Informazioni pubbliche - Chiarimenti - Sopralluogo e relativo attestato

Il Bando e il presente Disciplinare di gara, nonché l'altra documentazione di gara e gli elaborati di progetto, sono resi disponibili alla consultazione e all'acquisizione autonoma da parte degli interessati sul **sito web del Consorzio**, all'indirizzo **www.bonificaferara.it**, sezione "Sportello contratti pubblici", percorso "Pre-informazione", "Bandi - Procedure aperte e ristrette in corso", "Lavori".

Sul medesimo sito, sezione e percorso saranno altresì **pubblicati tempestivamente** nel corso del procedimento, sino alla conclusione dello stesso, **ulteriori informazioni quali avvisi, rettifiche, precisazioni, calendario delle sedute pubbliche di gara**, ecc.. È compito e responsabilità esclusiva dei concorrenti, nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi condotti autonomamente dai concorrenti.

Per eventuali **informazioni e chiarimenti di natura istruttoria** si può fare riferimento agli appositi contatti indicati al precedente art. 1.

Per eventuali **informazioni e chiarimenti di natura tecnica** si può fare riferimento agli appositi contatti indicati al precedente art. 1. A norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dette informazioni e chiarimenti potranno essere forniti **non oltre lunedì 5 settembre 2016**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il **sopralluogo** dei siti interessati dai lavori è **obbligatorio** e deve essere effettuato, **con l'assistenza di un Tecnico incaricato del Consorzio, non oltre lunedì 5 settembre 2016**, in coerenza a quanto previsto dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Il sopralluogo deve essere effettuato da **persona di fiducia dell'impresa**, con competenze adeguate a valutare lo stato dei luoghi, per quanto ciò possa influire sulla formulazione dell'offerta. Tale persona di fiducia può essere:

- **un legale rappresentante dell'impresa** (in tal caso senza necessità di espressa delega scritta);
- **un procuratore dell'impresa** (in tal caso senza necessità di espressa delega scritta);
- **un direttore tecnico dell'impresa** (in tal caso senza necessità di espressa delega scritta);
- **un tecnico dipendente dell'impresa**, munito di espressa **delega scritta** rilasciata dall'impresa stessa;
- **un tecnico esterno all'organico dell'impresa**, munito di espressa **delega scritta** rilasciata dall'impresa stessa.

È ammesso che un medesimo tecnico esterno effettui il sopralluogo per più di un'impresa.

In caso di **concorrente plurisoggettivo** (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese in rete, avalimento), il sopralluogo può essere effettuato - indif-

ferentemente - **da persona di fiducia di una qualsiasi impresa che agisce nell'interesse proprio e del concorrente plurisoggettivo**, e cioè:

- una qualsiasi impresa del raggruppamento temporaneo;
- il consorzio concorrente o una qualsiasi impresa consorziata destinata ad eseguire i lavori;
- il GEIE concorrente o una qualsiasi impresa raggruppata destinata ad eseguire i lavori;
- una qualsiasi impresa aderente al contratto di rete destinata ad eseguire i lavori;
- l'impresa concorrente ausiliata o quella ausiliaria in caso di avalimento.

L'incaricato del sopralluogo per conto del concorrente dovrà produrre al Tecnico del Consorzio - **in formato cartaceo, brevimano, nel giorno di visita** - la seguente **documentazione**:

- il **legale rappresentante** o il **direttore tecnico** dell'impresa dovrà produrre **copia dell'attestazione SOA o copia del certificato o della visura rilasciati dalla CCIAA**, da cui si possa ricavare il suo nominativo e ruolo in seno all'impresa;
- il **procuratore** dell'impresa dovrà produrre **copia della procura**;
- il **tecnico delegato dipendente od esterno** all'impresa dovrà produrre **originale o copia di espressa delega scritta** rilasciata dall'impresa;
- tutti dovranno produrre una **fotocopia fronte/retro di un valido documento d'identità**.

Il Tecnico del Consorzio **prenderà visione e tratterà** i suddetti documenti.

Terminato il sopralluogo, il Tecnico del Consorzio rilascerà alla persona di fiducia dell'impresa, **in unico esemplare originale preliminarmente vidimato, un attestato di avvenuto sopralluogo, che andrà datato e sottoscritto da entrambi**. Il Tecnico del Consorzio non ne produrrà né tratterà copia.

Il Consorzio non registrerà né conserverà un elenco di coloro che effettueranno il sopralluogo. **È esclusiva responsabilità del concorrente conservare con cura l'attestato** ai fini della partecipazione alla gara. Il Consorzio non risponde dell'eventuale danneggiamento o smarrimento del documento. In tali eventuali circostanze, il sopralluogo dovrà essere ripetuto prendendo un nuovo appuntamento.

L'attestato in originale dovrà essere prodotto a corredo dell'offerta, a pena di esclusione.

È altresì **causa di esclusione** la produzione in sede di offerta di un attestato rilasciato **ad un'impresa diversa dal concorrente e non cointeressata**, direttamente o indirettamente, alla partecipazione alla gara, come desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell'offerta.

Il sopralluogo va effettuato previo appuntamento da concordare, tra le 8:30 e le 13:00 dei giorni lavorativi, sabato escluso, con una delle Collaboratrici della Sezione Appalti e Contratti: Rag. Monica Mingozi, tel. 0532.218121, e-mail monica.mingozi@bonificaferrara.it; Dott.ssa Laura Bonfieni, tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it; Dott.ssa Giovanna Giglio, tel. 0532.218123, e-mail giovanna.giglio@bonificaferrara.it.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni **dal lunedì al venerdì**, principalmente in mattinata, **a partire da martedì 21 giugno 2016 e, come detto, fino a lunedì 5 settembre 2016, con esclusione del periodo feriale dall'8 al 19 agosto 2016, esclusivamente nei giorni ed agli orari prestabiliti dal Consorzio, che saranno indicati dalle suddette Collaboratrici**.

Rispetto all'orario prefissato è ammesso un **ritardo di massimo 15 minuti**. Oltre detta tolleranza il Consorzio non garantisce la possibilità di effettuare il sopralluogo, che se necessario dovrà essere ripetuto prendendo un nuovo appuntamento.

Si raccomanda di evitare l'effettuazione dei sopralluoghi nelle ultime giornate prima della scadenza, onde consentire un ordinato svolgimento degli stessi.

I Tecnici incaricati dal Consorzio di fornire assistenza in fase di sopralluogo sono: Geom. Daniele Lavezzi, cell. 348.5294984, (tel. 0533.313173), e-mail daniele.lavezzi@bonificaferrara.it; Geom. Lauro Gennari, cell. 348.5608006, (tel. 0533.993732), e-mail lauro.gennari@bonificaferrara.it; Geom. Andrea Serio, cell. 340.9646320, (tel. 0533.728726), e-mail andrea.serio@bonificaferrara.it. Detti Tecnici dovranno essere contattati solo per **comunicazioni urgenti**, nelle fasce orarie **dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00**.

Il **luogo d'incontro** è presso **l'impianto idrovoro Pomposa**, in Via per Volano 14, Località Pomposa, Comune di Codigoro, in prossimità della Strada Statale 309 Romea (E55) e nelle immediate vicinanze della locanda ristorante del Passo Pomposa, coordinate geografiche Nord 44°49'16.70", Est 12°10'50.48". Sul sito web del Consorzio, all'indirizzo, sezione e percorso sopra riportati, sono disponibili una mappa e una fotografia aerea del luogo.

Art. 3. Disciplina di gara e contrattuale

Fatte salve eventuali e subentrate disposizioni legislative e regolamentari di natura cogente, applicabili anche ai procedimenti di affidamento ed ai contratti in corso di esecuzione, il procedimento di affidamento dell'appalto in oggetto ed il relativo contratto sono e saranno disciplinati sino alla loro conclusione dalla normativa vigente in materia alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, **ossia all'8 aprile 2016 (ante nuovo Codice D.Lgs. 50/2016)**.

Il procedimento di gara è disciplinato:

- in relazione al suo **ordinamento generale**, dalle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui al Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e al relativo Regolamento D.P.R. 207/2010;
- in relazione alla sua **disciplina speciale**, dal Bando di gara e dagli Avvisi di sospensione e ripresa della gara, dal presente Disciplinare di gara, che integra il Bando di gara e **a cui deve essere fatto tassativo riferimento**, nonché dalla modulistica predisposta allo scopo, allegata allo stesso Disciplinare.

Si precisa che il presente Disciplinare di gara, pur essendosi mantenuta l'articolazione del testo secondo gli standard consolidati e già positivamente testati con riguardo alla puntualità delle prescrizioni e alla chiarezza espositiva, è sostanzialmente e giuridicamente conforme alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 che riporta indicazioni generali sul "bando-tipo", in quanto non modificata dalle più recenti posizioni dell'ANAC, oltre che al "bando-tipo n. 2" del 2 set-

tembre 2014 approvato dall'ANAC. L'unica deroga adottata riguarda il sopralluogo dei siti interessati dai lavori, per il quale è ammesso che il tecnico delegato dal concorrente possa non essere alle sue dirette dipendenze, ma da esso incaricato allo scopo.

In materia di soccorso istruttorio il presente Disciplinare di gara è pure sostanzialmente e giuridicamente conforme alla Determinazione dell'ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015 e al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 marzo 2015, fatto salvo quanto diversamente previsto a riguardo della sottoscrizione dell'offerta economica, che si ritiene essere un vizio essenziale non sanabile, a mente dell'art. 117 del D.P.R. 207/2010 che vieta la sospensione della gara nella fase di apertura delle offerte economiche, a garanzia della correttezza del procedimento.

La presente procedura è effettuata in esecuzione della **Deliberazione a contrarre** del Comitato Amministrativo n. 59 del 30 marzo 2016, della **Deliberazione presidenziale di sospensione della gara** n. 73 del 20 aprile 2016, nonché della **Deliberazione di ripresa della gara** del Comitato Amministrativo n. 91 del 25 maggio 2016.

Art. 4. Commissione di gara

La conduzione del procedimento di appalto dei lavori in oggetto, dalla pubblicazione del Bando sino all'aggiudicazione provvisoria dei lavori e, a seguito dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione su proposta della Commissione, per la fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali, è stata affidata, con la sopra citata Deliberazione a contrarre, ad una **Commissione interna di gara**.

La Commissione è presieduta dal Direttore Generale del Consorzio Ing. Riccardo Roversi e ne fanno parte in qualità di componenti il Direttore dell'Area Servizi Generali del Consorzio Geom. Marco Ardizzoni ed il Capo Sezione Appalti e Contratti Geom. Roberto Giacometti.

Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione si avvale della Sezione Appalti e Contratti del Consorzio. All'occorrenza, la Commissione ha inoltre facoltà di avvalersi di consulenti tecnici e legali esterni al Consorzio.

Entro i limiti del mandato ricevuto, la Commissione agisce in nome e per conto dell'Amministrazione consorziale e, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dall'Amministrazione stessa, ha facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento di appalto.

Art. 5. Procedura di gara - Criterio di aggiudicazione

La gara viene esperita mediante **procedura aperta**, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, con aggiudicazione in base al criterio del **prezzo più basso** determinato mediante **massimo ribasso** sui prezzi di progetto.

Ai sensi dell'art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 210/2015 convertito con modifiche dalla Legge 21/2016), in presenza di almeno 10 offerte valide si procederà all'**esclusione automatica delle offerte anomale** a norma del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 121, commi 1 e 9, del D.P.R. 207/2010, adottando il metodo di calcolo indicato dall'AVCP con Determinazione n. 4 del 26 ottobre 1999, nonché in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4429, del 28 agosto 2014.

Art. 6. Progetto - Competenza e finanziamento dei lavori

L'intervento in oggetto è di competenza del **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** ed è stato da questo approvato e finanziato con Decreti Ministeriali n. 7593 del 30 dicembre 2000, n. 7384 dell'11 settembre 2001 e n. 17470 del 9 settembre 2013. Il Consorzio svolge il ruolo di ente concessionario-delegato e amministrazione aggiudicatrice.

Il progetto esecutivo, classificato presso il CIPE con codice CUP J47B00000010001, dell'importo complessivo di € 4.906.000,00 di cui € 3.239.984,05 per lavori in appalto, datato 30 gennaio 2013, redatto dallo Studio Ingegneri Associati di Ferrara a firma dell'Ing. Fabrizio Brunetti, è stato approvato dal Consorzio con Deliberazione Presidenziale n. 19 del 7 febbraio 2013, in seguito ratificata dal Comitato Amministrativo, nonché dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche con voto n. 16/BO del 19 febbraio 2013, ed infine dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto Ministeriale n. 17470 del 9 settembre 2013.

Successivamente alla pubblicazione del Bando di gara, sono stati rilevati alcuni errori di calcolo nel computo metrico estimativo del progetto sopra indicato. Ciò ha indotto il Consorzio a correggere tale elaborato, a rivedere gli altri elaborati di progetto sui quali potevano avere inciso le incongruenze presenti sul computo metrico estimativo, nonché a rivalutare i conseguenti aspetti economici del progetto.

Il Progettista ha pertanto riveduto il computo metrico estimativo, sul quale sono state rilevate alcune modeste incongruenze non già di concetto, bensì dovute essenzialmente all'utilizzo di fogli elettronici nei quali, durante la fase di assemblaggio dei progetti originari di 1° e 2° lotto, erano rimasti link non aggiornati. Il Progettista ha conseguentemente riesaminato e conformato al computo metrico estimativo corretto alcuni dettagli di altri elaborati progettuali, ha redatto un elaborato con la stima analitica dell'incidenza media della mano d'opera, ed ha altresì reso inequivocabili gli aspetti sui quali erano stati richiesti chiarimenti, aggiungendo maggiori dettagli esecutivi nelle descrizioni delle voci di prezzo e negli elaborati grafici, con particolare riguardo alla realizzazione di pali trivellati.

Le sopra descritte integrazioni al progetto esecutivo, approvate con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 90 del 25 maggio 2016, non hanno comportato variazione dell'importo a base d'appalto, che ammonta come in precedenza ad € 3.239.984,05 al netto di IVA, di cui € 114.901,64 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori a corpo è lievemente variato, passando da € 685.282,70 ad € 682.690,70, con una differenza in meno di € 2.592,00. L'importo dei lavori a misura è pure lievemente variato, passando da € 2.439.799,71 ad € 2.442.391,71, con una differenza in più di € 2.592,00. L'importo dei lavori ricondotti alla categoria prevalente OG6 e quello dei lavori ricondotti alla categoria specializzata OS30 sono rimasti invariati.

Con rapporto in data 18 maggio 2016, facente riferimento alla precedente verifica effettuata in data 31 gennaio 2013, il Progettista ed il Responsabile unico del procedimento hanno verificato le sopra descritte integrazioni al progetto esecutivo. Nel contesto del medesimo rapporto in data 18 maggio 2016, facente riferimento alla precedente validazione effettuata in data 9 marzo 2016, il Responsabile unico del procedimento ha validato le sopra descritte integrazioni al progetto esecutivo.

Art. 7. Oggetto ed importo dell'appalto - Corrispettivo e pagamenti

I lavori in oggetto consistono **nell'adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce – 1° e 2° lotto, in Comune di Codigoro FE.**

In particolare, l'appalto comprende le opere civili necessarie alla realizzazione di una presa dal Po di Volano, in prossimità dell'impianto idrovoro Pomposa, che permette l'alimentazione di una vasca di accumulo realizzata a ridosso dell'argine del Po medesimo. Tale vasca alimenterà, tramite una tubazione in calcestruzzo, una vasca di pescaggio situata in prossimità dell'ex centro aziendale della Cooperativa C.A.S.A. Giralda. Un gruppo di pompaggio, costituito da tre pompe sommergibili, porterà l'acqua nel serbatoio pensile di una torre piezometrica che consentirà di alimentare, a gravità, la rete di distribuzione irrigua al servizio del bacino delle valli Giralda, Gaffaro e Falce.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione degli elaborati progettuali.

L'importo a base d'appalto ammonta ad **€ 3.239.984,05** al netto di IVA ed è così composto:

lavori a corpo	€	682.690,70
lavori a misura	€	<u>2.442.391,71</u>
totale lavori soggetti a ribasso	€	3.125.082,41
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>114.901,64</u>
importo totale a base d'appalto	€	3.239.984,05

Il corrispettivo d'appalto è stabilito **in parte a corpo e in parte a misura**, come sopra indicato.

L'appaltatore avrà diritto ad una **anticipazione pari al 20%** dell'importo di contratto. I pagamenti successivi saranno effettuati mediante **acconti** in corso d'opera in base ai lavori progressivamente eseguiti, ogni qual volta il credito lordo maturato dall'appaltatore raggiunga **almeno il 10%** dell'importo di contratto.

Art. 8. Categorie dei lavori - Limiti di subappaltabilità

Per l'importo di **€ 3.048.232,11**, ivi compresa la quota proporzionale di oneri per la sicurezza, i lavori sono riconducibili alla **categoria generale prevalente OG6** (acquedotti e opere di irrigazione) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010, e sono subappaltabili entro il limite del **30%**. Per l'importo di **€ 191.751,94**, ivi compresa la quota proporzionale di oneri per la sicurezza, i lavori sono riconducibili alla **categoria specializzata scorporata OS30** (impianti elettrici) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010, e sono subappaltabili al **100%**, ovvero assumibili da impresa idoneamente qualificata nel contesto di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o misto orizzontale-verticale.

Art. 9. Tempo utile per l'esecuzione del contratto

Il termine per dare ultimati i lavori è fissato in **800 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Art. 10. Soggetti ammessi alla gara - Domanda di partecipazione - Natura soggettiva e costitutiva del concorrente

A titolo non esaustivo, sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, ossia:

- a) **gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società cooperative**, che partecipano per conto proprio;
- b) **i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro**, già costituiti, che partecipano per conto di una o più cooperative consorziate, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione;
- c) **i consorzi fra imprese artigiane**, già costituiti, che partecipano per conto di una o più imprese artigiane consorziate, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione;
- d) **i consorzi stabili**, già costituiti, che possono partecipare o **direttamente**, mediante la propria struttura organizzativa e operativa, o **indirettamente**, per conto di una o più imprese consorziate, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione;
- e) **i raggruppamenti temporanei fra imprese, i consorzi ordinari e i GEIE, già costituiti**, che partecipano per conto delle imprese che ne fanno parte, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione;
- f) **i raggruppamenti temporanei fra imprese e i consorzi ordinari promittenti tali e non ancora formalmente costituiti**, che partecipano per conto delle imprese che ne fanno parte;
- g) **le reti di imprese**, già costituite, che partecipano per conto delle imprese aderenti, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione;
- h) **le imprese ausiliate**, del tutto od in parte prive dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione alla gara, che partecipano per conto proprio **facendo ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie**.

Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, costituiti in conformità alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

In relazione alla partecipazione alla gara di **consorzi, raggruppamenti temporanei, reti di imprese e imprese che ricorrono all'avvalimento**, si applicano gli artt. 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006, nonché le disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. 207/2010 e le determinazioni dell'ex AVCP dettate in materia.

Le imprese consorziate designate come esecutrici dai sopra indicati concorrenti plurisoggettivi **non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione** dell'impresa singola e del concorrente plurisoggettivo di cui fa parte.

È fatto divieto all'impresa singola di partecipare alla gara **in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o rete di imprese**, ovvero di partecipare alla gara **anche in forma individuale**, qualora abbia partecipato alla medesima in qualsiasi altra forma. L'inottemperanza al divieto **comporta l'esclusione** dell'impresa singola e del concorrente plurisoggettivo di cui fa parte.

In caso di **avvalimento**, non è ammesso che la stessa impresa partecipi alla gara direttamente e al contempo indirettamente nel ruolo di ausiliaria di altra impresa concorrente ausiliata. Non è altresì ammesso che la medesima impresa partecipi indirettamente nel ruolo di ausiliaria di più imprese concorrenti ausiliate. Il tutto **a pena di esclusione** sia delle imprese ausiliate, sia di quelle ausiliarie.

A pena di esclusione, il concorrente deve produrre a corredo dell'offerta la **domanda di partecipazione alla gara**, la quale è **già inclusa nel modulo G1** predisposto dal Consorzio relativo alla dichiarazione cumulativa che sono tenute a produrre tutte le imprese comunque cointeressate alla partecipazione alla gara. Qualora l'impresa non utilizzi detto modulo, dovrà produrre la domanda in carta libera, a firma del suo legale rappresentante o procuratore.

È altresì richiesta, in unico esemplare riferito al concorrente e **non a pena di esclusione**, una **dichiarazione che indichi la natura soggettiva e costitutiva del concorrente tra quelle sopra indicate dalla lettera a) alla lettera h)**, da rilasciare sull'apposito **modulo G9** predisposto dal Consorzio o equivalente. Questa dichiarazione ha il mero scopo di agevolare le operazioni di gara, non impegna il concorrente e non necessita di alcuna formalità.

Art. 11. Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, quale insieme di **requisiti minimi di ordine generale**, tutti i concorrenti sopra citati, incluse le imprese mandanti, quelle esecutrici consorziate o associate e quelle ausiliarie, che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché, per quanto di loro competenza, le **persone fisiche** riferite a detti soggetti persone giuridiche, non devono incorrere od essere incorsi in alcuna delle **cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-quater), del D.Lgs. 163/2006**. La sanzione dell'esclusione opera anche in mancanza o in difetto di uno solo tra i sopra indicati requisiti.

Si segnala che a decorrere dal 28 dicembre 2012, per effetto dell'art. 120 del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono abrogate la Legge 1423/1956 e la Legge 575/1965. Il riferimento a tali disposizioni abrogate, ancora presente all'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006, deve pertanto intendersi riferito ad una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, al quale si rimanda.

Costituisce altresì requisito di ordine generale la circostanza di **non incorrere nel divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge anticorruzione n. 190/2012, nonché da altre norme vigenti.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato in sede di gara mediante **dichiarazioni sostitutive** rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come più avanti trattato in apposito articolo.

Requisiti morali delle persone fisiche dell'impresa

Le **persone fisiche** relative all'impresa tenute a rilasciare le informazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lettere b), c), m-ter)**, del D.Lgs. 163/2006, attinenti ai necessari requisiti di moralità personale che incidono su quelli generali dell'impresa, **in carica alla data di scadenza di presentazione delle offerte**, sono:

- 1) per le aziende individuali, anche artigiane: **il titolare**; per le società in nome collettivo S.n.c.: **tutti i soci**; per le società in accomandita semplice S.a.s.: **i soci accomandatari**; per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., consorzi, cooperative o altri soggetti di diversa natura giuridica: **gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza** (ad es. Presidente del C.d.A.; Vice-Presidente del C.d.A.; Amministratore Unico; Amministratore Delegato; Consigliere Delegato cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza esterna; ecc.; il tutto in base alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi sociali dell'impresa);
- 2) **i direttori tecnici** di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010;
- 3) per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., in relazione all'assetto societario: il **socio unico persona fisica** o, in società con 2 o 3 soci, **i soci persone fisiche detentori di almeno il 50%** delle quote; nelle società di capitale con 2 soci, in caso di partecipazione **paritaria al 50%**, si considerano **entrambi i soci persone fisiche**;
- 4) il **procuratore** generale o speciale **che rilasci dichiarazioni e/o presenti l'offerta** in nome e per conto dell'impresa.

Non sono tenuti a rilasciare le suddette informazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter), del D.Lgs. 163/2006:

- per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., consorzi, cooperative o altri soggetti di diversa natura giuridica: **i consiglieri di amministrazione non dotati di poteri di rappresentanza esterna; i soci persone giuridiche**;
- per le società di capitali S.r.l. o S.p.a.: **in società con 2 o 3 soci, i soci di minoranza, ossia detentori di meno del 50% delle quote; tutti i soci in società con 4 o più soci**; in entrambi i casi in relazione alla loro qualità di **socio**, fermo restando il dovere informativo qualora rivestano anche **altre cariche** di cui ai suddetti punti 1), 2) e 4);
- per le aziende individuali e per tutti i tipi di società, consorzi e cooperative: **altri procuratori che non rilascino dichiarazioni e/o non presentino l'offerta** in nome e per conto dell'impresa.

Limitatamente alle sole circostanze di cui alla sopra citata **lettera c) - sentenze di condanna passate in giudicato e situazioni equivalenti** - , ed esclusi i suddetti soggetti non tenuti ad alcuna comunicazione, sono tenute a rilasciare le relative informazioni anche le persone dell'impresa di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3), **cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI**. In particolare, si precisa che qualora sussistano tali persone cessate dalla carica, l'impresa è ammessa alle seguenti **condizioni, a pena di esclusione**:

- che i soggetti in questione, indicati nominativamente nella dichiarazione prodotta dall'impresa a corredo dell'offerta, **non siano incorsi** nelle cause di esclusione di cui alla suddetta lettera c), e ciò sia dichiarato:
 - dalla stessa **persona interessata**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, mediante apposita dichiarazione che l'impresa concorrente dovrà allegare all'offerta;
 - oppure dal **legale rappresentante o dal procuratore** dell'impresa concorrente **che ne sia a conoscenza diretta**, sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000;

- oppure che i soggetti in questione **siano incorsi** nelle cause di esclusione di cui alla suddetta lettera c), ma l'impresa abbia adottato nei loro confronti atti o misure di **completa ed effettiva dissociazione** dalla condotta penalmente sanzionata **e lo dimostri, allegando all'offerta idonea documentazione.**

A pena di esclusione, in caso di **fusioni, incorporazioni, cessioni o affitti di rami d'azienda** avvenuti nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI, limitatamente alle sole circostanze di cui alla sopra citata **lettera c) - sentenze di condanna passate in giudicato e situazioni equivalenti** - , ed esclusi i suddetti soggetti non tenuti ad alcuna comunicazione, sono tenute a rilasciare le relative informazioni anche le persone di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) **facenti parte delle altre imprese fuse o incorporanti o incorporate o cedenti o locatarie il ramo d'azienda.**

Poiché deve essere rappresentata la situazione dell'impresa **attualizzata alla data di scadenza di presentazione delle offerte** e le registrazioni presso le CCIAA ed altre banche dati ufficiali possono risultare non aggiornate, **è responsabilità ed obbligo dell'impresa indicare in sede di dichiarazione sostitutiva i nominativi, le generalità e le cariche rivestite in seno all'impresa delle persone fisiche sopra individuate**, ferma restando la facoltà di verifica da parte del Consorzio e le relative conseguenze qualora vengano riscontrate mancate o inesatte indicazioni dell'impresa.

Art. 12. Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale

In relazione al requisito di cui **all'art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006**, è consentita la partecipazione dell'impresa che si trovi in stato di **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1042, o che abbia depositato ricorso in tal senso. Detta impresa potrà partecipare alla gara, **a pena di esclusione**, **soltanto in veste di impresa ausiliata, facendo ricorso all'avvalimento di impresa ausiliaria** in possesso di idonei requisiti, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione del contratto nei confronti del Consorzio.

Qualora sia stato **depositato il ricorso** per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, l'impresa dovrà produrre, **a pena di esclusione**, una **dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante o procuratore, che **renda nota tale circostanza**, e che attesti, citando gli estremi dell'atto, che **il competente Tribunale fallimentare ha autorizzato l'impresa a partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici.**

Qualora il concordato preventivo con continuità aziendale sia **già stato sancito dal competente Tribunale fallimentare**, l'impresa dovrà produrre, **a pena di esclusione**, una **dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante o procuratore, che **renda nota tale circostanza**, citando gli estremi del decreto.

In entrambi i suddetti casi, l'impresa deve altresì produrre, **a pena di esclusione**, la **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), del R.D. 267/1042, **attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempiere al contratto in caso di aggiudicazione.**

Art. 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (qualificazioni SOA)

A **pena di esclusione**, i concorrenti devono possedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa **idonei alla partecipazione alla gara**, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006, della Parte II, Titolo III, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con Legge 80/2014.

Il possesso di tali requisiti, soggetto a verifica da parte del Consorzio, deve essere attestato dai concorrenti in sede di gara, **a pena di esclusione**, mediante la produzione di **copia di valida attestazione SOA**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, oppure mediante la produzione di una **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa interessata, nelle forme prescritte più avanti specificate.

In caso di **imprese singole, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili**, l'attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva sopra citate devono essere prodotte da tali soggetti cui l'attestazione è riferita.

In caso di **raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE, reti di imprese ed avvalimento**, l'attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva sopra citate devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, da **tutte le imprese singole cointeressate** che contribuiscono a formare il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Ai fini dell'esecuzione di lavori sino ad un **massimo di € 150.000,00**, le imprese **mandanti** possono partecipare alla gara **anche se prive di attestazione SOA**, purché in possesso dei **requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010** riferiti all'appalto in oggetto, **a pena di esclusione**. Il possesso di tali requisiti, soggetto a verifica da parte del Consorzio, deve essere attestato dall'impresa interessata in sede di gara, **a pena di esclusione**, mediante la produzione di apposita **dichiarazione sostitutiva**.

Si rammenta che l'importo a base d'appalto di **€ 3.239.984,05**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è così suddiviso:

- **Categoria generale prevalente OG6** (acquedotti e opere di irrigazione): **€ 3.048.232,11** (pari al **94,08%** dell'importo a base d'appalto);
- **Categoria specializzata scorporata OS30** (impianti elettrici): **€ 191.751,94** (pari al **5,92%** dell'importo a base d'appalto, ma **superiore ad € 150.000,00**, e pertanto scorporata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.P.R. 207/2010); a tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, i lavori appartenenti alla categoria specializzata OS30 possono essere eseguiti anche da imprese qualificate nella categoria generale **OG11**.

A pena di esclusione, a norma dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, e **tenuto conto dell'incremento di un quinto** di cui al comma 2, il **requisito minimo** di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesto **all'impresa singola** è, alternativamente:

- a)** ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, con riferimento all'importo totale a base d'appalto di € 3.239.984,05, il possesso di valida **attestazione SOA** con iscrizione in **categoria OG6, classifica IV-bis**, e nessuna qualificazione in categoria OS30 oppure OG11;
- b)** ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il possesso di valida **attestazione SOA**:

- con riferimento all'importo a base d'appalto di € 3.048.232,11 relativo alla categoria prevalente OG6, con iscrizione in **categoria OG6, classifica IV**;
- nonché, con riferimento all'importo a base d'appalto di € 191.751,94 relativo alla categoria scorporata OS30, con iscrizione in **categoria OS30 oppure OG11, classifica I**.

Si precisa che qualora il concorrente possieda il requisito di cui alla suddetta **lettera a)**, il **subappalto dei lavori in categoria OS30 è obbligatorio e la sua mancata indicazione in sede di offerta è causa di esclusione**.

Si rammenta che il sopra citato **incremento di un quinto** di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010:

- nei **raggruppamenti temporanei** e nei consorzi ordinari di concorrenti di **tipo orizzontale**, ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla precedente **lettera a)**, si applica a **ciascuna impresa** che compone il raggruppamento o il consorzio, **ma a condizione** che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto** dell'importo dei lavori a base d'appalto di € 3.239.984,05, cioè per una classifica pari ad almeno **€ 647.996,81**, il che implica che **per beneficiare dell'incremento di un quinto** ai fini del raggiungimento del requisito l'impresa raggruppata o consorziata deve essere in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima III**;
- nei **raggruppamenti temporanei** e nei consorzi ordinari di concorrenti di **tipo misto orizzontale-verticale**, ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla precedente **lettera b)** relativo alla categoria **OG6**, si applica a **ciascuna impresa** che compone il raggruppamento o il consorzio, **ma a condizione** che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto** dell'importo dei lavori a base d'appalto di € 3.048.232,11 relativo alla categoria OG6, cioè per una classifica pari ad almeno € 609.646,42, il che implica che **per beneficiare dell'incremento di un quinto** ai fini del raggiungimento del requisito in categoria OG6 l'impresa raggruppata o consorziata deve essere in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima III**; il medesimo principio si applica con riguardo alla categoria **OS30** per l'importo di € 191.751,94, ma in tal caso, dato che il quinto ammonta ad € 38.350,39 e l'impresa deve comunque essere qualificata SOA in **categoria OS30 oppure OG11, classifica minima I**, ne discende **l'inapplicabilità dell'incremento**;
- nei **raggruppamenti temporanei** e nei consorzi ordinari di concorrenti di **tipo orizzontale o misto orizzontale-verticale**, ai fini del raggiungimento del requisito di cui alle precedenti **lettere a) e b)** in categoria **OG6**, **non si applica all'impresa mandataria capogruppo ai fini del raggiungimento della quota minima del 40%** di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Il concorrente in possesso del requisito minimo di cui alla suddetta **lettera a)**, privo di qualificazione sia in categoria OS30 sia in categoria OG11, può partecipare alla gara ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.P.R. 207/2010 grazie alla sola iscrizione in **categoria OG6, classifica IV-bis**, ma ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010, **non potrà eseguire direttamente i lavori scorporati in categoria OS30**, che in fase esecutiva dovranno necessariamente essere **subappaltati al 100%** ad altra impresa idoneamente qualificata, o che già in fase di gara dovranno essere **assunti nel contesto di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo misto orizzontale-verticale o verticale** da altra impresa mandante

in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OS30 oppure OG11, classifica minima I.**

Il concorrente in possesso del requisito minimo di cui alla suddetta **lettera b)**, poiché in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OS30 oppure OG11, classifica minima I**, può partecipare alla gara ed **eseguire direttamente** i lavori scorporati in categoria OS30, restando comunque nelle sue facoltà subappaltarli in fase esecutiva al 100%.

Il sopra citato **incremento di un quinto** di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nonché le sopra illustrate **condizioni di partecipazione**, si applicano anche ai **GEIE** e alle **reti di imprese**.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese

Nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese il possesso di **qualificazione SOA** nelle categorie e classifiche del presente appalto **determina la possibilità di partecipazione, in termini percentuali, di ogni singola impresa** in seno al raggruppamento, consorzio, GEIE o rete.

In sede di offerta i suddetti concorrenti plurisoggettivi **dovranno indicare le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa** (mediante "spendita" di tutta o parte della propria qualificazione SOA), che **a pena di esclusione** dovranno risultare **compatibili con le rispettive sopra citate possibilità** date dalle qualificazioni SOA individuali.

Le **percentuali di partecipazione** indicate in sede di offerta corrisponderanno in corso di esecuzione dei lavori alle **quote di ripartizione delle attività** oggetto di appalto in capo ad ogni impresa. È fatto salvo, in sede esecutiva ed ove vi sia capienza di qualificazione, mutare le percentuali di partecipazione precedentemente indicate, previa accettazione da parte del Consorzio di apposita istanza e conseguente modifica del mandato.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di tipo orizzontale

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di **tipo orizzontale**, costituiti ai fini del raggiungimento del **requisito minimo di cui alla suddetta lettera a)**, l'impresa **mandataria capogruppo** deve essere qualificata in categoria OG6 per **almeno il 40%** dell'importo totale a base d'appalto di € 3.239.984,05, ossia € 1.295.993,62, e ciò, come detto, senza potersi avvalere a tal fine dell'incremento di un quinto, il che corrisponde al possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima III-bis**.

A pena di esclusione, **ciascuna impresa mandante** deve essere qualificata in categoria OG6 per **almeno il 10%** dell'importo totale a base d'appalto di € 3.239.984,05, ossia € 323.998,41, e ciò, come detto, senza potersi avvalere dell'incremento di un quinto se non già qualificata in categoria OG6, classifica minima III, il che corrisponde al possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima II**.

A pena di esclusione, l'impresa **mandataria capogruppo** deve assumere in ogni caso una **quota percentuale di partecipazione maggiore di ciascuna mandante**.

A condizione che la **quota percentuale di partecipazione** al raggruppamento sia **inferiore a quella dell'impresa mandataria capogruppo**, è ammesso che un'impresa **mandante**

possieda una qualificazione SOA in categoria OG6 **superiore, in termini di classifica**, a quella della capogruppo.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di tipo misto orizzontale-verticale

Le norme applicabili ai raggruppamenti di tipo **orizzontale** si applicano anche ai raggruppamenti di tipo **misto orizzontale-verticale**, con riguardo alla sola **componente orizzontale**, la quale, **in linea di principio**, potrebbe riguardare tanto la categoria prevalente **OG6** quanto la categoria scorporata **OS30**. Tuttavia, nell'ambito del presente appalto **i lavori ricondotti alla categoria OS30 non sono frazionabili in termini di qualificazione SOA poiché limitati alla classifica I**, con la conseguenza che le aggregazioni di tipo misto si avranno per la componente orizzontale nella sola **categoria OG6**, di importo pari ad € 3.048.232,11, mentre la qualificazione in categoria **OS30 oppure OG11 classifica minima I** dovrà essere posseduta per intero, in quanto come detto non frazionabile, dall'impresa **capogruppo mandataria**, poiché è ad essa imposto di possedere i requisiti nella misura minima del 40%.

Per quanto sopra specificato, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di **tipo misto orizzontale-verticale**, costituiti ai fini del raggiungimento del **requisito minimo di cui alla suddetta lettera b)**, **a pena di esclusione** l'impresa **mandataria capogruppo** deve essere qualificata in categoria OG6 per **almeno il 40%** dell'importo a base d'appalto di € 3.048.232,11 relativo alla categoria prevalente OG6, ossia € 1.219.292,84, e ciò, come detto, senza potersi avvalere a tal fine dell'incremento di un quinto, il che corrisponde al possesso di valida **attestazione SOA** con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima III-bis**.

A pena di esclusione, **ciascuna impresa mandante** deve essere qualificata in categoria OG6 per **almeno il 10%** dell'importo a base d'appalto di € 3.048.232,11 relativo alla categoria prevalente OG6, ossia € 304.823,21, e ciò, come detto, senza potersi avvalere dell'incremento di un quinto se non già qualificata in categoria OG6, classifica minima III, il che corrisponde al possesso di valida **attestazione SOA** con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima II**.

A pena di esclusione, l'impresa **mandataria capogruppo**, in relazione ai lavori afferenti la categoria prevalente OG6, deve assumere in ogni caso una **quota percentuale di partecipazione maggiore di ciascuna mandante**.

A condizione che la **quota percentuale di partecipazione** al raggruppamento, in relazione ai lavori afferenti la categoria prevalente OG6, sia **inferiore a quella dell'impresa mandataria capogruppo**, è ammesso che un'impresa **mandante** possieda una qualificazione SOA in categoria OG6 **superiore, in termini di classifica**, a quella della capogruppo.

A pena di esclusione, i lavori relativi alla **categoria scorporata OS30** dell'importo a base d'appalto di € 191.751,94 **dovranno essere assunti dall'impresa mandataria capogruppo** in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OS30 oppure OG11, classifica minima I**.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di tipo verticale

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese di **tipo verticale** sono quelli costituiti da **due sole imprese**: la **capogruppo mandataria** in possesso di valida at-

testazione SOA con iscrizione in **categoria OG6, classifica minima IV**, e la **mandante** in possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in **categoria OS30 oppure OG11, classifica minima I**. **A pena di esclusione**, i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, i GEIE e le reti di imprese di **tipo verticale** dovranno costituirsi a tali condizioni.

Ricapitolando, stanti le sopra indicate condizioni di legge, si hanno in concreto **diverse combinazioni** che possono adeguatamente qualificare il concorrente.

A titolo **esemplificativo e non esaustivo**, si indicano in appresso alcune **possibili combinazioni**, in ogni caso riferite a **requisiti minimi**:

Impresa singola, requisito a), con subappalto obbligatorio cat. OS30

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
impresa singola non qualificata in cat. OS30 o OG11	OG6 class. IV-bis	100% di € 3.239.984,05

Impresa singola, requisito b), piena qualificazione

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
impresa singola	OG6 class. IV	100% di € 3.048.232,11 + 100% di € 191.751,94 = 100% di € 3.239.984,05
	OS30 o OG11 class. I	

RTI ecc., orizzontale, formato da 2 imprese, requisito a), con subappalto obbligatorio cat. OS30

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. III-bis (sì + 1/5)	ad es. 50,01% (min. 50,01 - max 55,56%)
mandante	OG6 class. III-bis (sì + 1/5)	ad es. 49,99% (min. 44,44 - max 49,99%)
totale quote partecipazione OG6 da raggiungere in ogni caso		100,00% di € 3.239.984,05

RTI ecc., orizzontale, formato da 2 imprese, requisito a), con subappalto obbligatorio cat. OS30

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. IV (sì + 1/5)	ad es. 85,00% (min. 84,07 - max 95,63%)
mandante	OG6 class. II (no + 1/5)	ad es. 15,00% (min. 4,37 - max 15,93%)
totale quote partecipazione OG6 da raggiungere in ogni caso		100,00% di € 3.239.984,05

RTI ecc., orizzontale, formato da 3 imprese, requisito a), con subappalto obbligatorio cat. OS30

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. III-bis (sì + 1/5)	ad es. 50,00% (min. 45,81 - max 55,56%)
mandante	OG6 class. III (sì + 1/5)	ad es. 35,00% (max 38,26%)
mandante	OG6 class. II (no + 1/5)	ad es. 15,00% (max 15,93%)
totale quote partecipazione OG6 da raggiungere in ogni caso		100,00% di € 3.239.984,05

RTI ecc., misto orizzontale-verticale, formato da 2 imprese, requisito b), piena qualificazione

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. III-bis (sì + 1/5)	ad es. 50,01% di OG6 (min. 50,01 - max 59,05%)
mandante	OG6 class. III-bis (sì + 1/5)	ad es. 49,99% di OG6 (min. 40,95 - max 49,99%)
totale quote partecipazione OG6 da raggiungere in ogni caso		100,00% di € 3.048.232,11
capogruppo	OS30 o OG11 class. I	100,00% di € 191.751,94

RTI ecc., misto orizzontale-verticale, formato da 3 imprese, requisito b), piena qualificazione

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. III (sì + 1/5)	ad es. 40,00% di OG6 (min. 33,34 - max 40,67%)
mandante	OG6 class. III (sì + 1/5)	ad es. 30,00% di OG6 (max 33,33%)
mandante	OG6 class. III (sì + 1/5)	ad es. 30,00% di OG6 (max 33,33%)
totale quote partecipazione OG6 da raggiungere in ogni caso		100,00% di € 3.048.232,11
capogruppo	OS30 o OG11 class. I	100,00% di € 191.751,94

RTI ecc., verticale, formato da 2 imprese, requisito b), piena qualificazione

ruolo	categoria e classifica minima	quota partecipazione
capogruppo	OG6 class. IV (sì + 1/5)	100,00% di € 3.048.232,11
mandante	OS30 o OG11 class. I (no + 1/5)	100,00% di € 191.751,94

Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, il concorrente singolo o raggruppato **già di per sé in possesso** dei sopra indicati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, può raggruppare **altre imprese qualificate SOA anche per categorie ed importi diversi da quelli d'appalto**, dette imprese "cooptate", a condizione, **a pena di esclusione**:

- che l'ammontare complessivo delle **qualificazioni SOA** possedute da **ciascuna** impresa cooptata in **categorie diverse** da quelle dell'appalto, inteso quale **sommatoria degli importi riferiti alle classifiche** possedute nelle varie categorie, sia **almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati**;
- che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate, che possono essere più di una, **non superino complessivamente il 20%** dell'importo di contratto; la **quota massima di partecipazione** all'appalto di una unica impresa cooptata, o di più imprese cooptate, è pertanto il **20,00%**, considerato come sommatoria delle quote di partecipazione in caso di più imprese cooptate, riferito alla sola categoria OG6 o alla sola categoria OS30 o ad entrambe le categorie, in tale ultimo caso quale somma delle quote di partecipazione in ciascuna di esse.

Possono altresì essere raggruppate anche **imprese cooptate non in possesso di qualificazione SOA**. In tal caso, **a pena di esclusione**, ai fini della partecipazione alla gara ciascuna impresa cooptata dovrà essere in possesso dei **requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010**, riferiti ai lavori oggetto dell'appalto, e potrà **eseguire lavori** fino all'importo massimo di **€ 150.000**, fermo restando il suddetto **limite complessivo del 20,00%**.

Art. 14. Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, il consorzio di cooperative, il consorzio di imprese artigiane o il consorzio stabile deve possedere i medesimi requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in termini di **qualificazioni SOA**, richiesti al concorrente **singolo**.

A valere solo per i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane

Ai fini dell'attestazione in sede di gara del possesso dei requisiti dei suddetti **consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane**, **a pena di esclusione**:

- a) **il consorzio** concorrente deve produrre **copia di valida attestazione SOA rilasciata al consorzio**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate,

oppure **dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA**, resa dal suo legale rappresentante o procuratore nelle forme prescritte più avanti specificate;

- b) **il consorzio** concorrente deve produrre una **dichiarazione** rilasciata in carta libera, sottoscritta dal suo legale rappresentante o procuratore, **indicante quale o quali imprese consorziate sono destinate ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto** in caso di aggiudicazione, nonché le rispettive **quote percentuali di esecuzione**, la cui somma dovrà essere pari al 100,00%;
- c) **il consorzio** concorrente deve produrre il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore;
- d) **ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice** deve produrre tramite il consorzio il suddetto **modulo G1**, o equivalente, compilato con i dati anagrafici e nelle **sole sezioni A, B, D/5**, sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore;
- e) **sia il consorzio, sia le imprese consorziate esecutrici**, devono altresì produrre le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche interessate sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto da questo Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.

A valere solo per i consorzi stabili che intendono eseguire i lavori indirettamente, tramite una o più imprese consorziate

Ai fini dell'attestazione in sede di gara del possesso dei requisiti dei suddetti **consorzi stabili**, **a pena di esclusione**:

- a) **il consorzio** concorrente deve produrre **copia di valida attestazione SOA rilasciata al consorzio**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, oppure **dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA**, resa dal suo legale rappresentante o procuratore nelle forme prescritte più avanti specificate;
- b) **il consorzio** concorrente deve produrre una **dichiarazione** rilasciata in carta libera, sottoscritta dal suo legale rappresentante o procuratore, indicante che **il consorzio intende eseguire i lavori indirettamente, tramite una o più imprese consorziate designate come esecutrici** dei lavori oggetto dell'appalto, indicando **quali imprese**, nonché le rispettive **quote percentuali di esecuzione**, la cui somma dovrà essere pari al 100,00%;
- c) **il consorzio** concorrente deve produrre il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore;
- d) **ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice** deve produrre tramite il consorzio il suddetto **modulo G1**, o equivalente, compilato con i dati anagrafici e nelle **sole sezioni A, B, D/5**, sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore;
- e) **sia il consorzio, sia le imprese consorziate esecutrici**, devono altresì produrre le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche interessate sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto da questo Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.

A valere solo per i consorzi stabili che intendono eseguire i lavori direttamente, tramite la propria struttura organizzativa ed operativa

Ai fini dell'attestazione in sede di gara del possesso dei requisiti dei suddetti **consorzi stabili**, **a pena di esclusione**:

- a) **il consorzio** concorrente deve produrre **copia di valida attestazione SOA rilasciata al consorzio**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, oppure **dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA**, resa dal suo legale rappresentante o procuratore nelle forme prescritte più avanti specificate;
- b) **il consorzio** concorrente deve produrre una **dichiarazione** rilasciata in carta libera, sottoscritta dal suo legale rappresentante o procuratore, indicante che **il consorzio intende eseguire i lavori direttamente, tramite la struttura organizzativa ed operativa di cui dispone**;
- c) **il consorzio** concorrente deve produrre il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore;
- d) **il consorzio** concorrente deve altresì produrre le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche interessate sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto da questo Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.

Art. 15. Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE deve possedere i medesimi requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in termini di **qualificazioni SOA**, richiesti al **concorrente singolo**.

A valere solo per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari promittenti tali e non ancora formalmente costituiti

Ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari **promittenti tali e non ancora formalmente costituiti**, alle condizioni di seguito indicate.

Ai fini dell'attestazione in sede di gara del possesso dei requisiti dei suddetti **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, che si formano ai fini del presente appalto, **a pena di esclusione**:

- a) **ciascuna impresa componente** il promittente raggruppamento o il consorzio concorrente deve produrre, tramite l'impresa capogruppo mandataria, **copia di valida attestazione SOA**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, oppure **dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA**, resa dal suo legale rappresentante o procuratore nelle forme prescritte più avanti specificate;
- b) eventualmente, qualora facciano parte del promittente raggruppamento o consorzio **imprese prive di attestazione SOA** (che potranno eseguire lavori sino ad un massimo di € 150.000,00), **ciascuna di dette imprese** dovrà produrre, tramite l'impresa capogruppo mandataria, il modulo G6 predisposto da questo Consorzio, o equivalente, **compilato in ogni sua**

parte e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore, per la dichiarazione relativa al possesso dei **requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010**, riferiti ai lavori oggetto dell'appalto;

- c) deve essere prodotta una **dichiarazione**, rilasciata in carta libera, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di **tutte le imprese componenti** il promittente raggruppamento o consorzio, **indicante**:
- **quali imprese** compongono il promittente raggruppamento temporaneo o consorzio;
 - che dette imprese **si impegnano**, in caso di aggiudicazione, a **perfezionare l'atto costitutivo** del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, e a **conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese** raggruppate o consorziate, qualificata come **capogruppo mandataria**;
 - quale impresa è designata **capogruppo mandataria** e quali sono le **mandanti**, nonché, eventualmente, quale impresa è una mandante **cooptata nel raggruppamento temporaneo**;
- d) per **ciascuna impresa componente** il promittente raggruppamento o consorzio, le **qualificazioni SOA possedute** (categoria e classifica) riferite all'appalto in oggetto, nonché le rispettive **quote percentuali di partecipazione** al raggruppamento o consorzio, coincidenti con le quote percentuali di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la cui somma dovrà essere pari al 100,00%.
- e) **l'impresa capogruppo mandataria** deve produrre il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore; ciò fermo restando che, con riguardo alla **sezione E** dichiara anche a nome delle imprese mandanti;
- f) **ciascuna impresa mandante** deve produrre, tramite l'impresa capogruppo mandataria, il suddetto **modulo G1**, o equivalente, compilato con i dati anagrafici e nelle **sole sezioni A, B, C, D**, sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore; ciò fermo restando che, con riguardo alla **sezione D** dichiara per quanto di sua competenza relativa;
- g) **tutte le imprese** devono altresì produrre le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche interessate sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto da questo Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.

A valere solo per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE già formalmente costituiti

I **GEIE** possono partecipare alla gara **solo se già formalmente costituiti**.

I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE già formalmente costituiti possono partecipare **per conto delle imprese raggruppate o consorziate o aderenti al GEIE** le quali, in ragione delle **qualificazioni SOA possedute**, integrano i requisiti minimi richiesti e sono candidate ad **eseguire i lavori** in caso di aggiudicazione.

Ai fini dell'attestazione in sede di gara del possesso dei requisiti dei suddetti **consorzi ordinari**, **a pena di esclusione**:

- a) **il consorzio** concorrente deve produrre **copia dell'atto costitutivo del consorzio**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, dal quale risulti a **quale persona spetti la rappresentanza legale** del consorzio, **quali imprese** compongo-

no il consorzio, quale impresa è designata **capogruppo mandataria** e quali sono le **mandanti**;

- b) **il consorzio** concorrente deve produrre una **dichiarazione** rilasciata in carta libera, sottoscritta dal suo legale rappresentante o procuratore, **indicante quale o quali imprese consorziate sono designate quali esecutrici dei lavori oggetto dell'appalto** in caso di aggiudicazione, per **ciascuna di esse le qualificazioni SOA possedute** (categoria e classifica) riferite all'appalto in oggetto, nonché le rispettive **quote percentuali di esecuzione**, la cui somma dovrà essere il 100,00%;
- c) **ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice** dei lavori in caso di aggiudicazione deve produrre, tramite il consorzio, **copia di valida attestazione SOA**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate, oppure **dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA**, resa dal suo legale rappresentante o procuratore nelle forme prescritte più avanti specificate;
- d) eventualmente, qualora facciano parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE **imprese prive di attestazione SOA** (che potranno eseguire lavori sino ad un massimo di € 150.000,00), **ciascuna di dette imprese** dovrà produrre, tramite l'impresa capogruppo mandataria, il modulo G6 predisposto da questo Consorzio, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore, per la dichiarazione relativa al possesso dei **requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010**, riferiti ai lavori oggetto dell'appalto;
- e) **l'impresa capogruppo mandataria del consorzio** concorrente deve produrre il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte** e sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore; ciò fermo restando che, con riguardo alla **sezione E** dichiara anche a nome delle imprese mandanti;
- f) **ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice** dei lavori in caso di aggiudicazione deve produrre, tramite la capogruppo mandataria, il suddetto **modulo G1**, o equivalente, compilato con i dati anagrafici e nelle **sole sezioni A, B, C, D**, sottoscritto dal suo legale rappresentante o procuratore; ciò fermo restando che, con riguardo alla **sezione D** dichiara per quanto di sua competenza relativa;
- g) **sia l'impresa capogruppo mandataria del consorzio, sia le imprese consorziate esecutrici**, devono altresì produrre le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche interessate sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto da questo Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.

Le medesime suddette prescrizioni si applicano anche con riguardo ai **raggruppamenti temporanei ed ai GEIE già formalmente costituiti**.

Art. 16. Reti di imprese

Si intendono per "**reti di imprese**" le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006, che abbiano costituito la rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009.

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, la rete di imprese deve possedere i medesimi requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in termini di **qualificazioni SOA**, richiesti al concorrente **singolo**.

Con riguardo alle reti di imprese, si fa tra l'altro riferimento alla **Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23 aprile 2013**.

Al fine di determinare la possibilità della rete di partecipare alla gara ed eseguire i lavori in caso di aggiudicazione, nonché le relative condizioni di partecipazione ed i poteri di rappresentanza della rete, occorre prendere in esame i seguenti **aspetti variabili**:

- se la rete disponga o meno di **soggettività giuridica**;
- se la rete disponga o meno di un **organo comune**, ossia di una **impresa mandataria**;
- ove disponga di un organo comune/impresa mandataria, se detta impresa abbia o meno il **potere di rappresentare le imprese mandanti nel procedimento di gara in oggetto**;
- ove disponga di un organo comune/impresa mandataria, se detta impresa possieda o meno i **requisiti necessari per assumere il ruolo di capogruppo mandataria nel procedimento di gara in oggetto**, ossia la qualificazione SOA in categoria **OG6 classifica minima III-bis**;
- se il **contratto di rete** sia stato **stipulato mediante** atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005, **oppure** con mera firma digitale ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. 82/2005.

In base all'incrocio di tali aspetti variabili, si possono avere **diverse situazioni soggettive ed altrettanto diverse condizioni di partecipazione**, che potranno essere valutate caso per caso in fase di gara.

In ogni caso, i **requisiti minimi** di partecipazione della rete sono i seguenti, **a pena di esclusione**:

- i requisiti di **ordine generale** devono essere posseduti da **ciascuna impresa** indicata come **esecutrice** dei lavori in caso di aggiudicazione, ivi compresa la mandataria;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in termini di **qualificazioni SOA**, devono essere posseduti dalla rete alle medesime condizioni vigenti e indicate nel presente Disciplinare in merito ai **raggruppamenti temporanei**, con particolare riguardo ai raggruppamenti di **tipo orizzontale o misto orizzontale-verticale**, nel cui contesto la **mandataria** dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla categoria **OG6** per **almeno il 40%** e ciascuna **mandante** per **almeno il 10%**, fermo restando inoltre che la **mandataria** dovrà assumere una **quota di partecipazione maggioritaria**.

La rete dovrà produrre, **a pena di esclusione**:

- a) il **contratto di rete**, reso autentico o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti specificate;
- b) **a seconda della sua natura soggettiva**, la documentazione sopra indicata all'art. 15 riferita ai **consorzi ordinari già formalmente costituiti** (tranne l'atto costitutivo del consorzio e con riguardo alla rete piuttosto che al consorzio), oppure la documentazione sopra indicata all'art. 15 riferita ai **raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari promittenti tali e non**

ancora formalmente costituiti (con riguardo alla rete piuttosto che al raggruppamento o al consorzio).

Art. 17. Avalimento

È ammesso il **ricorso all'avvalimento** a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e delle indicazioni interpretative fornite dall'ex AVCP con Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, fatto quanto più avanti precisato, nonché alle condizioni specificate nel presente Disciplinare.

Con Comunicazione n. 75 del 31 marzo 2014, il Presidente AVCP ha informato di una sentenza in tema di avvalimento adottata dalla **Corte di Giustizia Europea** il 10 ottobre 2013, la quale ha sancito, contrariamente a quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, nonché dal paragrafo 4 della Determinazione AVCP n. 2 del 1 agosto 2012, che per ogni categoria di lavori dell'appalto ci si può avvalere di più di una impresa ausiliaria, ed il requisito prestato per ogni categoria può essere frazionato (tra più imprese ausiliarie, ma anche tra l'impresa ausiliata e quelle ausiliarie). L'effetto di tale rettifica comporta anche che **l'impresa ausiliaria**, ai fini della qualificazione SOA da prestare, **può beneficiare dell'incremento di un quinto** ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato, detto "**impresa ausiliata**", per quanto ne sia carente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, detto "**impresa ausiliaria**".

Condizione per la dimostrazione dei suddetti requisiti, **a pena di esclusione**, è il possesso da parte dell'impresa ausiliaria di **attestazione SOA** in corso di validità, con iscrizione nella **categoria e classifica minima dell'appalto**.

Oggetto dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, deve essere la suddetta **qualificazione SOA**, nonché un **insieme di risorse tecniche, strumentali e umane** di cui sia carente l'impresa concorrente ausiliata.

Non possono costituire oggetto di avvalimento, **a pena di esclusione**, né i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, né qualsiasi altro requisito avente natura strettamente connessa alla **sfera soggettiva** dell'impresa e da questa non scindibile.

L'impresa ausiliata può partecipare alla gara **anche se del tutto sprovvista di qualificazioni SOA**, purché sia abilitata ad operare nel **settore di attività** in cui si collocano i lavori in appalto, come deve risultare dalla iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA. In tal caso, **a pena di esclusione**, l'impresa ausiliata deve produrre a corredo dell'offerta una **visura camerale CCIAA od altra eventuale documentazione idonea** a dimostrare che può operare ed opera nel settore di attività in cui si collocano i lavori in appalto.

Ai sensi della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013, l'impresa ausiliata può avvalersi di **più di una impresa ausiliaria**. In tale ipotesi, il requisito viene **frazionato** tra le due o più imprese ausiliarie.

Analogamente, qualora l'impresa **ausiliata** sia in possesso di attestazione SOA in categoria OG6, ma per una **classifica insufficiente**, può avvalersi di un'impresa ausiliaria pure in possesso di attestazione SOA in categoria OG6, **per una classifica tale da raggiungere, nell'insieme, il**

livello minimo di qualificazione commisurato all'importo a base d'appalto. In tale ipotesi, il requisito viene **frazionato** tra l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.

Sempre ai sensi della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013, con riguardo alla **qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria, si applica l'incremento di un quinto** previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Ai fini della partecipazione alla gara in caso di avvalimento, oltre a quant'altro prescritto per tutti i soggetti concorrenti, **l'impresa ausiliata concorrente deve produrre a corredo dell'offerta, a pena di esclusione:**

- a) Una **dichiarazione** rilasciata dalla stessa impresa **ausiliata** in carta libera, in cui la stessa manifesti l'intenzione di ricorrere all'avvalimento e indichi **la/le impresa/e ausiliaria/e** di cui si avvale, nonché i rispettivi requisiti posseduti che formano oggetto di avvalimento (**qualificazioni SOA, risorse tecniche, strumentali e umane**).
- b) Per **ciascuna** impresa ausiliaria, una **dichiarazione** rilasciata dall'impresa **ausiliaria** in carta libera, in cui la stessa:
 - si obbliga espressamente, **nei confronti dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante**, in caso di aggiudicazione, **a fornire all'impresa ausiliata i requisiti oggetto di avvalimento fino alla completa esecuzione dei lavori** per i quali viene prestato il requisito;
 - attesta che **non ha prestato il medesimo requisito ad altra impresa che partecipa alla gara**, e che **non partecipa alla gara** né in proprio, né in qualità di componente-esecutrice di consorzio, o di raggruppamento temporaneo, o di GEIE, o di aggregazione, che partecipano alla gara.
- c) Per **ciascuna** impresa ausiliaria, copia di valida **attestazione SOA** dell'impresa **ausiliaria**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti indicate, oppure **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria nelle forme prescritte più avanti indicate.
- d) Qualora anche l'impresa **ausiliata possieda qualificazione SOA nella categoria di lavori dell'appalto**, copia di valida **attestazione SOA** della stessa impresa **ausiliata**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti indicate, oppure **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliata nelle forme prescritte più avanti indicate.
- e) Qualora l'impresa **ausiliata non possieda qualificazione SOA nella categoria di lavori dell'appalto, ma comunque altre qualificazioni SOA**, copia di valida **attestazione SOA** della stessa impresa **ausiliata**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti indicate, oppure **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliata nelle forme prescritte più avanti indicate.
- f) Qualora l'impresa **ausiliata non possieda alcuna qualificazione SOA** nella categoria di lavori dell'appalto, copia di **visura camerale CCIAA** della stessa impresa **ausiliata**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti indicate, **ed altra eventuale documentazione idonea** a dimostrare che l'impresa ausiliata può operare ed opera nel settore di attività in cui si collocano i lavori in appalto.

- g) Il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato in ogni sua parte dall'impresa ausiliata**, nonché le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche dell'impresa ausiliata sono tenute a rilasciare, sul **modulo G4 o G5** predisposto dal Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.
- h) Il **modulo G1** predisposto da questo Consorzio per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa, o equivalente, **compilato dall'impresa ausiliaria** con i dati anagrafici e nelle **sole sezioni A, B, C, D/5**, nonché le dichiarazioni inerenti i precedenti penali che le persone fisiche dell'impresa ausiliaria sono tenute a rilasciare, sul modulo **G4 o G5** predisposto dal Consorzio per tale dichiarazione, o equivalente.
- i) Per **ciascuna** impresa ausiliaria, in relazione al **requisito oggetto di avvalimento**, esemplare originale, sottoscritto dalle parti, del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria, in caso di aggiudicazione, si obbliga a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata **i requisiti di qualificazione SOA e le risorse tecniche, strumentali e umane** che le sono necessarie ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei lavori in oggetto, a titolo di prestazione onerosa puntualmente circostanziata, limitata e temporanea, fino alla completa esecuzione dei lavori per i quali viene prestato il requisito; il contratto di avvalimento va stipulato in forma di scrittura privata, con efficacia subordinata all'aggiudicazione; qualora l'impresa ausiliata e quella ausiliaria facciano parte dello **stesso gruppo**, il contratto può essere sostituito da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dall'impresa **ausiliata** concorrente, attestante il legame giuridico ed economico intercorrente tra le imprese del gruppo.

L'impresa ausiliata e quella ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti del Consorzio in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata appaltatrice, alla quale verrà rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori.

L'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di **subappaltatrice**, nei limiti consentiti.

Come precisato al precedente art. 12, l'impresa che si trovi in stato di **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1042, o che abbia depositato ricorso in tal senso, è **obbligata a ricorrere all'avvalimento, a pena di esclusione**.

Art. 18. Subappalti e subcontratti

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 108, comma 2, del D.P.R. 207/2010, **i subappalti, i cottimi e i subcontratti simili** che, ai sensi del comma 11 del citato art. 118, **sono considerati subappalti**, sono ammissibili **entro il limite del 30% dell'importo dei lavori in categoria prevalente OG6 e per il 100% dell'importo dei lavori in categoria scorporata OS30**, e sono sottoposti alle condizioni di cui al citato art. 118, tra cui la previa **autorizzazione** da parte del Consorzio, **e devono essere indicati**, quanto meno a titolo di preliminare intenzione, **in sede di offerta**.

Si rammenta che qualora il concorrente possieda il requisito di qualificazione SOA indicato alla **lettera a)** del precedente art. 13, **il subappalto dei lavori in categoria scorporata OS30 è obbligatorio e la sua mancata indicazione in sede di offerta è causa di esclusione**.

Non è richiesto di indicare in sede di offerta **i nominativi** dei candidati subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, il Consorzio **liquiderà direttamente ai subappaltatori e cottimisti autorizzati le somme a costoro dovute** in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, come previsto in contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, **gli altri subcontratti** che, ai sensi del comma 11 del citato art. 118, **non sono considerati subappalti**, non vanno preliminarmente indicati in sede di offerta, non sono computabili nei sopra indicato limite del 30% e sono ammissibili **previa comunicazione** al Consorzio in sede di esecuzione del contratto, come previsto dal contratto stesso.

Art. 19. Dichiarazioni - Modulistica - Requisiti di forma della documentazione amministrativa

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara e l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo ai **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006**, nonché in relazione ad **altre condizioni di ammissibilità** alla gara imposte dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, le imprese concorrenti, nonché, per quanto di loro competenza, le **persone fisiche** riferite ad esse, devono produrre in sede di offerta diverse **dichiarazioni sostitutive**, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 74, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, ai fini della semplificazione del procedimento di gara, il Consorzio ha predisposto i seguenti **moduli, in gran parte precompilati, che le imprese concorrenti sono invitate ad utilizzare in via preferenziale:**

- **Modulo G9** per **l'identificazione del concorrente in base alla sua natura soggettiva e costitutiva**. Questa dichiarazione va prodotta in unico esemplare riferito al concorrente, ha il mero scopo di agevolare le operazioni di gara, non impegna il concorrente e non necessita di alcuna formalità.
- **Modulo G1** per la **domanda di partecipazione** e la **dichiarazione cumulativa** dell'impresa. Contiene la domanda di partecipazione e diverse dichiarazioni inerenti i **requisiti di qualificazione dell'impresa**, necessari ai sensi di legge, **che deve rilasciare un legale rappresentante o procuratore della stessa**. In caso di **concorrenti plurisoggettivi**, detta dichiarazione deve essere resa, in tutto o in parte, **da tutte le imprese** che formano il concorrente plurisoggettivo, come stabilito nel presente Disciplinare.
- **Modulo G4** per **dichiarazione inerente i precedenti penali** (versione "**dichiarazione per conto proprio**") relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006, ossia ai **requisiti di moralità personale** che incidono su quelli generali dell'impresa. Contiene dichiarazioni specifiche, necessarie ai sensi di legge, inerenti i precedenti penali di persona fisica dell'impresa, **che di norma rilascia a titolo individuale la persona medesima**. In caso di **concorrenti plurisoggettivi**, detta dichiarazione deve essere resa **dalle persone fisiche di tutte le imprese** tenute a rilasciare la dichiarazione cumulativa di cui sopra. In tal caso, si tratta di una dichiarazione **sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46** del D.P.R. 445/2000.

- **Modulo G5** per **dichiarazione inerente i precedenti penali** (versione “**dichiarazione per conto di terzi**”). Idem come per il modulo G4, ma qualora la dichiarazione sia rilasciata **dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in nome e per conto di altra persona fisica dell'impresa, in carica o cessata dalla carica**. In tal caso la dichiarazione è resa sotto la responsabilità del dichiarante, che deve essere a piena conoscenza diretta di quanto dichiarato, come più avanti precisato. In tal caso, si tratta di una dichiarazione **sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47** del D.P.R. 445/2000.
- **Modulo G6** per **dichiarazione** in merito ai **requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi** dell'impresa, **ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010**, in mancanza di idonea qualificazione SOA, per l'esecuzione di lavori fino all'importo di € 150.000,00 da parte di imprese aderenti a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese.
- **Modulo G7** per la **formulazione dell'offerta** (versione “**una firma**”), idoneo per la formulazione dell'offerta da parte di imprese singole, consorzi e GEIE già formalmente costituiti, da parte di imprese ausiliate in avvalimento, nonché da parte reti di imprese con soggettività giuridica ed organo comune/impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete.
- **Modulo G8** per la **formulazione dell'offerta** (versione “**più firme**”), idoneo per la formulazione dell'offerta da parte di costituendi raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese prive di soggettività giuridica e/o di organo comune/impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete.

L'impresa concorrente e le relative persone fisiche possono rilasciare le dovute dichiarazioni **con modalità anche diverse**, ovvero **integrare** le dichiarazioni rilasciate mediante i moduli predisposti dal Consorzio, **purché nel rispetto delle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e a condizione che esponcano puntualmente ogni elemento declaratorio ed informativo necessario che il Consorzio ha raccolto nei moduli stessi**, pena la possibile **esclusione dalla gara** in caso di lacune sostanziali.

In calce ad ogni modulo sono riportate le **istruzioni per la compilazione** di cui è opportuno tenere conto.

Le suddette dichiarazioni - in parte **sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46** del D.P.R. 445/2000 e in parte **sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47** del D.P.R. 445/2000 - hanno effetto temporaneamente o definitivamente sostitutivo, a seconda della loro natura, della documentazione e degli atti idonei a dimostrare ai sensi di legge il possesso dei requisiti minimi di qualificazione.

Le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47** D.P.R. 445/2000 devono essere rilasciate nelle forme previste dall'art. 38 del citato Decreto, e devono pertanto essere accompagnate, **a pena di irricevibilità della dichiarazione e quindi di esclusione**, da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità** del dichiarante. Qualora uno stesso dichiarante rilasci **più dichiarazioni** sostitutive di atto di notorietà, è sufficiente che nella “**BUSTA A - ALLEGATI**” sia presente **una sola fotocopia del documento d'identità**.

A norma del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni **sostitutive di certificazioni ex art. 46** D.P.R. 445/2000 **non necessitano di essere accompagnate dal documento d'identità** del dichiarante.

Le **dichiarazioni sostitutive concernenti le persone fisiche dell'impresa** sono di norma rilasciate **dalla persona stessa**, a titolo individuale. In tal caso, come detto, si tratta di una dichiarazione **sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46** del D.P.R. 445/2000, che come detto **non necessita di essere accompagnata dal documento d'identità** del dichiarante. Tuttavia, a norma dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, le **dichiarazioni sostitutive concernenti le persone fisiche dell'impresa possono essere rilasciate**, in nome e per conto della persona cui si riferisce la dichiarazione, anche da **altra persona**, e nella fattispecie dal **legale rappresentante o procuratore dell'impresa, sotto la sua responsabilità e purché sia a piena conoscenza diretta dei fatti e degli stati riferiti alla persona cui si riferisce la dichiarazione**. In tal caso, come detto, si tratta di una dichiarazione **sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47** del D.P.R. 445/2000, che va accompagnata, **a pena di irricevibilità della dichiarazione e quindi di esclusione**, da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità** del dichiarante.

A pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti riferiti all'impresa persona giuridica, così come l'offerta economica, vanno sottoscritti da un suo **legale rappresentante o procuratore generale o speciale**, dotato dei necessari poteri per rappresentare legalmente il concorrente nei confronti del Consorzio. **A pena di esclusione**, qualora agisca un **procuratore**, le dichiarazioni e i documenti riferiti all'impresa persona giuridica, così come l'offerta economica, vanno corredati da **copia della procura**, resa autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, oppure conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del citato Decreto.

Indipendentemente dal fatto che nella dichiarazione sostitutiva sia o meno riportata la relativa affermazione, **il dichiarante è tenuto ad essere consapevole** che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le informazioni false sono sanzionate ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti grazie al rilascio delle informazioni false, fatto salvo inoltre il diritto dell'amministrazione ricevente di rivalersi per eventuali danni subiti.

È facoltà del Consorzio, ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento del procedimento e nei confronti di qualunque concorrente alla **verifica delle dichiarazioni** rilasciate.

In luogo degli originali di qualsiasi documento, possono esserne prodotte **copie autentiche** ai sensi dell'art. 18 e/o **copie conformi agli originali** ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000. In particolare, con riguardo alle **copie conformi agli originali**, tale conformità può essere attestata direttamente dall'interessato mediante apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, anche riportata brevemente in calce al documento stesso, purché venga accompagnata da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità** del dichiarante, **a pena di irricevibilità della copia del documento e quindi di esclusione**.

Allo scopo di avere certezza sulla sua provenienza, **l'offerta economica** deve essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità** di colui o coloro che la sottoscrivono, **anche nel caso in cui detta fotocopia sia già presente nella "BUSTA A - ALLEGATI"**. Al medesimo scopo, qualora venga sottoscritta da un **procuratore**, l'offerta economica deve essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da **copia della procura**, resa autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, oppure conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del citato Decreto, **anche nel caso in cui detta copia sia già presente nella "BUSTA A - ALLEGATI"**. Si precisa che la **duplice produzione** dei

suddetti documenti, pur costituendo un aggravio formale per i partecipanti, è considerata necessaria e indefettibile in quanto **tesa a garantire la speditezza e la correttezza del procedimento**, in considerazione del fatto che i sub-procedimenti di ammissione dei concorrenti (e quindi di controllo della documentazione contenuta nella "BUSTA A - ALLEGATI"), e di valutazione delle offerte economiche (e quindi di esame delle offerte contenute nella "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"), avvengono in sessioni di gara distinte e successive, logisticamente organizzate in modo diverso, anche assai distanti nel tempo.

Art. 20. Verifica requisiti - AVCPass - PassOE

Nell'ambito della presente procedura, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 emanata dall'ex AVCP, ora ANAC, ai fini della **verifica dei requisiti** di ordine generale, di idoneità professionale, nonché di capacità economica e tecnica, viene utilizzato il sistema **AVCPass** (Authority Virtual Company Passport).

AVCPass è uno **strumento operativo, specificamente e solamente finalizzato alle suddette verifiche**, che non altera il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di affidamento di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 6-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, **il Consorzio è tenuto ad effettuare le suddette verifiche esclusivamente tramite la BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ed il sistema operativo AVCPass** appositamente istituito a tale scopo dall'ex AVCP, **fatto salvo** quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (in base al quale, ove fossero richiesti requisiti economici e tecnici **non compresi** nella BDNCP, il Consorzio potrebbe procedere alle relative verifiche applicando le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e dal D.P.R. 445/2000).

Ai sensi della citata Deliberazione AVCP n. 111/2012, art. 5, comma 3, per quanto **non compreso nella documentazione probatoria resa disponibile da AVCPass in ordine ai requisiti generali di partecipazione**, il Consorzio avrà facoltà di applicare l'art. 40, comma 01, del D.P.R. 445/2000, in base al quale **i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47** del medesimo Decreto, rilasciate dagli interessati.

Alternativamente e qualora ne ricorra l'opportunità, per quanto non accertato tramite il sistema AVCPass, **è fatta salva in ogni caso la facoltà** del Consorzio di procedere alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 rilasciate dagli interessati, **mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni probatorie presso le competenti Autorità**, ai sensi dell'art. 38, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 43, comma 1, primo periodo, e dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 2, commi 3.2 e 4.2, della citata Deliberazione AVCP n. 111/2012, **tutti i soggetti** interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass** accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it - Servizi - Servizi ad accesso riservato), seguendo le istruzioni ivi riportate (Manuali, FAQ, Call-center), nonché **acquisire ed allegare all'offerta il documento PassOE** (Passport Operatore Economico).

Il PassOE **identifica il concorrente anche in relazione alla sua eventuale composizione plurisoggettiva** (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese in

rete, avvalimento). In tale circostanza, il PassOE **deve essere prodotto dall'impresa mandataria capogruppo o capofila, o dal consorzio o aggregazione costituiti, o dall'impresa ausiliata, anche per conto delle altre imprese interessate, che comunque devono anch'esse registrarsi al sistema AVCPass.**

Il PassOE **va sottoscritto in calce**, nell'apposito spazio, ed in caso di concorrente plurisoggettivo **da tutte le imprese interessate**, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti o procuratori. La sottoscrizione è necessaria per autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati.

N.B.: Il PassOE rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti**. Tuttavia, **la sua mancata inclusione tra la documentazione prodotta a corredo dell'offerta non è causa di esclusione ai fini dell'ammissione del concorrente alla procedura**. Se ne ritrova conferma nello stesso sistema AVCPass, che consente alla stazione appaltante di **ammettere con riserva** i concorrenti che abbiano presentato l'offerta in mancanza del PassOE. Di viene invece **causa di esclusione** la mancata registrazione al sistema AVCPass e la mancata produzione del PassOE del concorrente che non vi abbia provveduto in prima istanza e che nel corso della gara **debba essere sottoposto alla verifica dei requisiti di qualificazione** (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, o per facoltà discrezionale della stazione appaltante, o in quanto aggiudicatario), e che **non vi provveda nemmeno su espressa richiesta scritta della stazione appaltante**, in quanto ciò costituirebbe **impedimento oggettivo insuperabile** dalla stazione appaltante stessa, tenuta ad effettuare dette verifiche esclusivamente tramite la BDNCP ed il sistema AVCPass. Ove in detta reiterata mancanza incorra l'aggiudicatario, la pena consiste nella **revoca dell'aggiudicazione**.

In altri termini, la mancata registrazione del concorrente al sistema AVCPass e la mancata produzione del PassOE **non sono condizioni essenziali ai fini della partecipazione alla gara**, penalizzate con l'esclusione e per le quali sia applicabile il **soccorso istruttorio con sanzione pecuniaria** di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, ma **condizioni oggettive necessarie ai fini della verifica dei requisiti**, ove tale verifica venga disposta dalla stazione appaltante ai sensi di legge o per sua facoltà discrezionale.

Data la sopra descritta **peculiarità che differenzia il PassOE dall'altra documentazione amministrativa** che va prodotta a corredo dell'offerta, in caso di mancata produzione del PassOE, e qualora il concorrente debba essere sottoposto alla verifica dei requisiti, il Consorzio procederà con il **soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria** previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, richiedendo all'interessato di produrre il PassOE, entro un breve termine perentorio fissato nella richiesta, comunque non superiore a 10 giorni consecutivi, **a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione**.

Tutto quanto sopra illustrato in relazione alla **mancata produzione** del PassOE, **comprese le previste pene**, vale anche nel caso di produzione di un PassOE **non conforme**. La mancata conformità può riguardare sia le **differenze essenziali** riscontrate tra il PassOE registrato a sistema e quello cartaceo prodotto a corredo dell'offerta, sia le **differenze essenziali** riscontrate tra il PassOE registrato a sistema e/o cartaceo e l'identificazione e composizione del concorrente che risulta dalla domanda di partecipazione e dall'altra documentazione prodotta a corredo dell'offerta. Anche il **difetto di sottoscrizione** ed **altre eventuali irregolarità essenziali** possono rendere il PassOE **non conforme**. Ove il Consorzio non sia in grado di rendere conforme il PassOE, operando autonomamente sul sistema AVCPass, la regolarizzazione competerà al concorrente, che verrà sollecitato dal Consorzio in tal senso.

Eventuali **disfunzionalità e disservizi del sistema AVCPass non incideranno né ritarderanno lo svolgimento della gara**, nel senso che essa si svolgerà in ogni caso, a termini di legge e secondo la prevista disciplina speciale. In caso di **discordanza tra dati** presenti sul sistema AVCPass e dati riportati nei **verbali di gara**, faranno fede i secondi.

Art. 21. Cause di esclusione - Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di offerta - Soccorso istruttorio

Tipologie di vizi

Come detto, in materia di soccorso istruttorio il presente Disciplinare si rifà, tra l'altro, alle interpretazioni fornite dall'ANAC con Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e con Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015, da ritenersi integrate nel presente articolo, **fatto salvo quanto diversamente qui previsto a riguardo della sottoscrizione dell'offerta economica, che il Consorzio ritiene essere un vizio essenziale non sanabile**, a mente dell'art. 117 del D.P.R. 207/2010 che vieta la sospensione della gara nella fase di apertura delle offerte economiche a garanzia della correttezza del procedimento.

Le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dai concorrenti a corredo dell'offerta, ivi compresa l'offerta economica stessa, possono essere:

A) essenziali, a loro volta distinguibili in:

A.1) sanabili;

A.2) non sanabili;

B) non essenziali e trascurabili.

Sono considerate **A) essenziali**:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità **di cui all'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006**, in materia di **tassatività delle cause di esclusione**, anche alla luce delle interpretazioni fornite dall'ex AVCP con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, indipendentemente dal fatto che ciò sia o meno espressamente indicato nel presente Disciplinare;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità per le quali è **espressamente prevista l'esclusione dalla gara** nel presente Disciplinare;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità **che non consentono al Consorzio di individuare con chiarezza il soggetto e/o il contenuto delle dichiarazioni e della documentazione** prodotte a corredo dell'offerta.

Sono considerate **A.1) essenziali, ma sanabili**:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità considerate **essenziali**, riscontrate nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta - **esclusa l'offerta economica - oggettivamente sanabili**:
 - o **mediante il soccorso istruttorio con sanzione pecuniaria** previsto dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006;
 - o **mediante il soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria** previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, come più avanti descritti;

- o **mediante il soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria**, specifico per i casi di **mancata produzione del PassOE o produzione di un PassOE non conforme**, come sopra descritto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono invece considerate **A.2) essenziali e non sanabili**:

- la trasmissione dell'offerta **oltre il termine** previsto dal presente Disciplinare;
- la **non integrità del plico esterno e delle buste interne "A" e "B"**, contenenti rispettivamente la documentazione allegata e l'offerta economica, tali da evidenziare che il plico e/o le buste possano essere stati manomessi;
- la **mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara** d'appalto cui si riferisce l'offerta;
- la **partecipazione plurima o contestuale** della medesima impresa alla gara;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità **riferibili alla data di scadenza di presentazione dell'offerta**, che a garanzia della *par-condicio* tra i concorrenti **non possono essere sanate ex-post**;
- l'**omesso versamento** del contributo a favore dell'ANAC **entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta**, rientrando in tale fattispecie anche il versamento effettuato per un'altra gara d'appalto con diverso CIG;
- altre mancanze, incompletezze e irregolarità **essenziali ed oggettivamente non sanabili nemmeno a seguito di soccorso istruttorio** (ad es.: il possesso di attestazione SOA scaduta e per la quale non è stato richiesto il rinnovo, oppure il possesso di iscrizione SOA nella categoria dei lavori in appalto, ma per una classifica insufficiente; una condanna passata in giudizio per reati gravi che incidono sulla moralità professionale subita da un legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, non depenalizzata, non estinta, non revocata, né per la quale è intervenuta la riabilitazione; ecc.);
- in caso di **avvalimento**, la mancata produzione da parte dell'Impresa **ausiliata** della **dichiarazione** con cui la stessa manifesti l'intenzione di ricorrere all'avvalimento;
- la **mancata, incompleta, irregolare o tardiva produzione delle integrazioni richieste in fase di soccorso istruttorio** di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. 163/2006;
- ove il concorrente abbia prodotto le integrazioni richieste, l'**omesso versamento**, da parte del concorrente o del Fidejussore che ha rilasciato la cauzione provvisoria, **della sanzione pecuniaria stabilita per il soccorso istruttorio** di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006;
- la **mancata reintegrazione della cauzione provvisoria** nell'importo originario stabilito, **contestuale alla parziale escussione della cauzione**, ove al pagamento della sanzione pecuniaria per il **soccorso istruttorio** di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, abbia provveduto il Fidejussore;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità considerate **essenziali**, ivi compresa la **mancata sottoscrizione**, riscontrate **nell'offerta economica**;

- la presentazione di un'offerta **condizionata, plurima o in aumento.**

Sono considerate **B) non essenziali e trascurabili:**

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dai concorrenti a corredo dell'offerta - **ivi compresa l'offerta economica e il documento PassOE - non comprese tra quelle essenziali sopra descritte**, anche alla luce delle interpretazioni fornite dall'AVCP con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012. In linea di principio, rientrano in tale fattispecie i vizi formali non rilevanti, che non sottraggano alcun elemento indispensabile ai fini dell'ammissione, che non lasciano dubbi sulle volontà del concorrente, che non sono espressamente penalizzati da esclusione nel presente Disciplinare e che non ledono la parità di condizioni tra i concorrenti.

Cause di esclusione

Comportano l'esclusione dalla gara:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, **essenziali e non sanabili;**
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, **essenziali e sanabili, ma non regolarmente sanate** dal concorrente interessato, come richiesto dal Consorzio nella fase di **soccorso istruttorio con o senza sanzione pecuniaria** previsto dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, come più avanti descritti;
- **la mancata produzione o regolarizzazione del PassOE** del concorrente sollecitato a farlo dal Consorzio, **se ed in quanto necessario ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass;** qualora si tratti dell'aggiudicatario, detto vizio comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Non comportano l'esclusione dalla gara:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, **essenziali e sanabili, regolarmente sanate** dal concorrente interessato nella fase di **soccorso istruttorio con o senza sanzione pecuniaria** previsto dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, come più avanti descritti;
- **la mancata produzione o regolarizzazione del PassOE** del concorrente sollecitato a farlo dal Consorzio, **se non necessario ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass;**
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, **non essenziali e trascurabili.**

Soccorso istruttorio

Sono **tre diverse**, come diverse sono le relative modalità istruttorie e conseguenze, le fattispecie di soccorso istruttorio:

- 1) ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, **con sanzione pecuniaria;**
- 2) ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, **senza sanzione pecuniaria;**
- 3) per mancata produzione del PassOE o per produzione di un PassOE non conforme, **senza sanzione pecuniaria.**

Ai sensi **degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. 163/2006, qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta - esclusa l'offerta economica - vengano riscontrate **mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile**, anziché escludere dalla gara il concorrente già in prima istanza, si procederà al **soccorso istruttorio con sanzione pecuniaria**.

Ai sensi **dell'art. 46, comma 1**, del D.Lgs. 163/2006, qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta - esclusa l'offerta economica - vengano riscontrate **informazioni incomplete e/o di dubbia intelleggibilità inerenti elementi esigibili ai fini di una celere e certa valutazione di ammissibilità**, e ciò sia ritenuto un **vizio non essenziale, ma nemmeno trascurabile, e comunque sanabile**, anziché escludere dalla gara il concorrente già in prima istanza, si procederà al **soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria**. Detta fattispecie di soccorso **non è applicabile in caso di mancata produzione di un documento** ritenuto necessario e richiesto a pena di esclusione nel presente Disciplinare. Rientrano in tale fattispecie di vizi, a titolo non esaustivo, la mancata od erronea indicazione di alcuni elementi riguardanti il domicilio dell'impresa, delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile, del CCNL applicato, delle dimensioni aziendali, dell'indirizzo della competente Agenzia delle Entrate.

Nei due casi sopra descritti il concorrente interessato **verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria documentazione entro un breve termine perentorio** fissato nella richiesta, **a pena di esclusione**. Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente potrà dare riscontro alla richiesta mediante **posta elettronica certificata**, allegando la documentazione in formato digitale pdf. Diversamente, qualora la regolarizzazione riguardi solo od anche documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante **posta raccomandata a.r. o corriere o consegna a mano**, così come è previsto per l'inoltro dell'offerta, allegando la documentazione in formato cartaceo originale o con firma originale. Il concorrente verrà nel frattempo **ammesso con riserva**.

In caso di soccorso istruttorio **con sanzione pecuniaria** ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, il suddetto **termine perentorio** sarà **non superiore a 10 giorni consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di soccorso istruttorio **senza sanzione pecuniaria** ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il suddetto **termine perentorio** sarà fissato nel **giorno antecedente a quello stabilito per la successiva seduta pubblica di gara**.

Il soccorso istruttorio esercitato ai sensi degli **artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. 163/2006, prevede ai sensi di legge una **sanzione pecuniaria**, che il Consorzio, nel previsto intervallo compreso tra l'uno per mille e l'uno per cento dell'importo a base di gara, ha stabilito nel minimo pari ad **€ 3.239,98** (euro tremiladuecentotrentanove/98). Detto importo dovrà essere versato mediante **bonifico bancario** sul conto corrente intestato al Consorzio, acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Ferrara, Corso Giovecca 50, codice **IBAN IT 12 Z 01030 13004 000001960771**, codice **BIC PASCITM1732**. La **causale** dovrà riportare almeno il codice **CIG** dell'appalto e la dicitura "**sanzione pecuniaria per soccorso istruttorio**". **L'attestazione dell'avvenuto versamento** dovrà essere allegata ai documenti di regolarizzazione. Detta sanzione pecuniaria è **garantita dalla cauzione provvisoria**.

Qualora l'offerta venga regolarizzata con i documenti richiesti, ma **non giunga l'attestazione dell'avvenuto versamento**, o nel caso sia stato versato un importo inferiore a

quanto richiesto, il concorrente verrà **ammesso con riserva di successivo pagamento o di escussione della cauzione provvisoria, per la somma dovuta**. Il debito del concorrente dovrà essere saldato da parte del Fidejussore che ha rilasciato la cauzione provvisoria o del concorrente stesso entro il **termine perentorio di 15 giorni consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, **decorsi inutilmente i quali il concorrente verrà escluso dalla gara**. Ove al pagamento provveda il Fidejussore, il concorrente dovrà **reintegrare la cauzione sino all'importo originario stabilito**, e quindi per una somma pari alla sanzione comminata, producendo la cauzione reintegrata, **a pena di esclusione**.

La **mancata o tardiva produzione della documentazione di regolarizzazione** della documentazione **è penalizzata esclusivamente con l'esclusione dalla gara**, e non comporta né l'obbligo per il concorrente di versare la sanzione pecuniaria, né l'escussione della cauzione provvisoria per la somma pari alla sanzione pecuniaria.

In caso di **concorrenti plurisoggettivi, la regolarizzazione ed il pagamento della relativa sanzione pecuniaria saranno dovuti dall'impresa che ha commesso l'irregolarità**. Il Consorzio si rivolgerà comunque sia a tale soggetto per competenza sia, in ragione delle co-obbligazioni assunte, agli altri soggetti che formano direttamente o indirettamente il concorrente plurisoggettivo. **Il versamento della sanzione dovrà essere comunque effettuato dall'impresa che ha commesso l'irregolarità**, oppure dal Fidejussore qualora questa non vi provveda.

Infine, come detto, una fattispecie atipica e specifica di **soccorso istruttorio senza sanzione pecuniaria** verrà esercitato anche in caso di **mancata produzione del PassOE** o di produzione di **PassOE non conforme**. In tale ultimo caso il concorrente interessato, benché **non soggetto** alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass, **verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a produrre il PassOE corretto entro un breve termine perentorio**, se del caso fissato nel giorno antecedente a quello stabilito per la successiva seduta pubblica di gara. Poiché la regolarizzazione riguarda un documento da produrre in originale con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante **posta raccomandata a.r. o corriere o consegna a mano**, così come è previsto per l'inoltro dell'offerta. Il concorrente verrà nel frattempo **ammesso con riserva di regolarizzazione del PassOE**. In tal caso, il mancato o inesatto riscontro da parte del concorrente non darà luogo all'esclusione dalla gara.

In caso di **mancata produzione del PassOE** o di produzione di **PassOE non conforme** da parte di un concorrente **soggetto alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass** (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, o per facoltà discrezionale della stazione appaltante, o in quanto aggiudicatario) avverrà con la medesima procedura sopra descritta, con le differenze che in tal caso il **termine perentorio** per la regolarizzazione, se non già effettuata, sarà **non superiore a 10 giorni consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, e che il mancato o inesatto riscontro da parte del concorrente darà luogo **all'esclusione dalla gara** o, se del caso, **alla revoca dell'aggiudicazione**.

Ove si proceda con il soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la gara verrà **sospesa ed aggiornata ad altra data**, in attesa degli esiti della procedura. Le buste contenenti le **offerte economiche non verranno aperte** sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura di soccorso istruttorio, fatta salva la possibilità di procedere

re comunque, ove l'ammissione con riserva si riferisca alla mancata produzione del PassOE o alla produzione di PassOE non conforme.

L'esame della documentazione prodotta dai concorrenti in fase di soccorso istruttorio avverrà in seduta pubblica.

Art. 22. CIG - Contributo a favore dell'ANAC

Il concorrente deve versare un contributo a favore dell'ANAC dell'importo di **€ 140,00** (euro centoquaranta/00), **a pena di esclusione**.

Ai fini del versamento, il concorrente deve indicare il proprio **codice fiscale** e il seguente **CIG** (codice identificativo gara): **6640773B3B**.

Il versamento deve essere effettuato **nell'importo stabilito non oltre la data di scadenza per la presentazione dell'offerta**, **a pena di esclusione non sanabile**.

In caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, il versamento deve essere effettuato **dal consorzio**.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese, il versamento deve essere effettuato **dall'impresa capogruppo mandataria**.

In caso di avvalimento, il versamento deve essere effettuato **dall'impresa ausiliata concorrente**.

L'attestazione o ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere allegata all'offerta, **a pena di esclusione**.

Per quanto non qui precisato, si fa riferimento alle istruzioni operative fornite direttamente dall'ANAC stessa e reperibili sul sito **www.avcp.it**.

Art. 23. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve prestare a favore del Consorzio e **produrre a corredo dell'offerta**, **a pena di esclusione**, una **cauzione provvisoria pari al 2%** dell'importo a base d'appalto, e quindi dell'importo di **€ 64.799,68**, resa a scelta del concorrente sotto forma di **fidejussione bancaria od assicurativa**. Per la costituzione di cauzioni in denaro o titoli di Stato, occorre prendere contatti con la Sezione Appalti e Contratti, ai recapiti sopra indicati all'art. 1, che fornirà le istruzioni del caso.

In caso di **concorrente plurisoggettivo**, la cauzione provvisoria deve essere **intestata**:

- in caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, **al consorzio**;
- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese, già formalmente costituiti o meno, **ad ogni impresa** che compone detti concorrenti plurisoggettivi;
- in caso di avvalimento, **all'impresa ausiliata**.

La garanzia provvisoria è **ridotta del 50%**, e cioè ad **€ 32.399,84**, qualora al concorrente sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per beneficiare di tale riduzione, il concorrente deve **dimostrare il possesso del requisito in sede di offerta**, o mediante

l'apposita **dicitura presente nell'attestazione SOA**, o mediante **copia della certificazione stessa**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte più avanti indicate. Costituisce **causa di esclusione** la produzione della cauzione **ridotta**, in mancanza della suddetta prova documentale.

Per beneficiare della suddetta **riduzione**:

- in caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, la certificazione di qualità deve essere posseduta **dal consorzio** (per i consorzi stabili si intende la certificazione posseduta dall'impresa consorziata citata nell'attestazione SOA del consorzio);
- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE e reti di imprese, la certificazione di qualità deve essere posseduta da **ogni impresa componente indicata come esecutrice**;
- in caso di avvalimento, la certificazione di qualità deve essere posseduta dalle imprese che concorrano a formare il requisito di qualificazione SOA, ossia **dall'impresa ausiliata e/o da quelle ausiliarie**.

Costituisce **causa di esclusione** la produzione della cauzione **ridotta, in difetto delle sopra indicate condizioni**.

N.B.: Il suddetto importo cauzionale è **comprensivo** della somma destinata alla **sanzione pecuniaria di € 3.239,98** per l'eventuale applicazione del **soccorso istruttorio** esercitato ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006. Qualora si debba provvedere alla **parziale escussione** della cauzione per il mancato pagamento della sanzione da parte del concorrente che abbia prodotto le integrazioni richieste, il concorrente dovrà **contestualmente reintegrare la cauzione nell'importo originario stabilito**, e quindi per una somma pari alla sanzione comminata, **a pena di esclusione**.

A pena di esclusione, la **fidejussione** deve essere rilasciata da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa o da un intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 del citato art. 75, e deve:

- prevedere espressamente la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua **operatività** entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- valere almeno **180 giorni** decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
- contenere o essere accompagnata **dall'impegno del Fidejussore** a costituire a favore del concorrente, qualora questo risulti aggiudicatario, la **garanzia fidejussoria costituente la cauzione definitiva contrattuale** di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi di legge, la cauzione provvisoria **può essere escussa**:

- fino alla concorrenza della sanzione pecuniaria prevista, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di **ogni impresa concorrente**, qualora, in fase di **soccorso istruttorio**, produca le integrazioni richieste ma non effettui il previsto versamento a favore del Consorzio; in tal caso, come sopra precisato, la cauzione dovrà essere reintegrata per la parte escussa;

- per l'intera somma garantita, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di **ogni impresa concorrente**, qualora, ad esito della verifica dei **requisiti di capacità economica e tecnica** che la stessa ha dichiarato di possedere in sede di offerta, vengano riscontrati carenze o difetti tali per cui risulti che l'impresa non poteva partecipare alla gara e non può eseguire i lavori in oggetto, indipendentemente dal fatto che i vizi costituiscano o meno false dichiarazioni;
- per l'intera somma garantita, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualora **l'impresa ausiliata o quella ausiliaria** rilascino false dichiarazioni;
- per l'intera somma garantita, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti **dell'impresa aggiudicataria**, qualora questa, per responsabilità alla stessa imputabili, **non sottoscriva il contratto**.

È ammessa la produzione di fidejussioni con **firma digitale certificata del Fidejussore**.

L'unica **firma che rileva** nei confronti del Consorzio ai fini della partecipazione alla gara del concorrente è quella del **Fidejussore**.

La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti **non aggiudicatari** verrà svincolata dal Consorzio ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, mediante **dichiarazione di svincolo**, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, effettuata a norma dell'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006. **Le fidejussioni prodotte a corredo dell'offerta dai concorrenti non aggiudicatari non verranno restituite**.

La cauzione provvisoria prestata **dall'aggiudicatario** verrà svincolata mediante restituzione della fidejussione, all'atto della **sottoscrizione del contratto**.

Art. 24. Cauzione definitiva

In materia di **garanzia fidejussoria** che costituisce la **cauzione definitiva** contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, comma 7, 113 e 237-bis del D.Lgs. 163/2006, il comma 2 dell'art. 33-quater del D.L. 179/2012, aggiunto dalla Legge di conversione 221/2012, e gli artt. 123, 127 e 235 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'aggiudicatario, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà prestare una **garanzia fidejussoria pari almeno al 10% dell'importo di contratto**, che costituirà la cauzione definitiva sul contratto stesso, rilasciata da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa o da un intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di ribasso superiore al 20%, la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La garanzia è **ridotta del 50%** qualora all'aggiudicatario sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000.

La garanzia dovrà avere efficacia **fino all'emissione del certificato di collaudo** e dovrà prevedere espressamente la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-

pale, la **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua **operatività** entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la **revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria** prestata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 25. Altri oneri a carico dei concorrenti e dell'aggiudicatario

Ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, **a pena di revoca dell'aggiudicazione**, ai sensi dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario dovrà stipulare una **polizza assicurativa a copertura dei rischi di costruzione e della responsabilità civile dell'impresa verso terzi**, con massimali non inferiori all'importo di contratto per le opere da realizzare, **€ 200.000,00** per le opere preesistenti, **€ 50.000,00** per costi di demolizione e sgombero ed **€ 500.000,00** per RCT.

Il **contratto** verrà stipulato in **modalità elettronica con firma digitale** dei sottoscrittori, in forma di **scrittura privata con autenticazione notarile delle firme**. Le relative spese, stimate nell'ordine di circa **€ 16.000**, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le **spese di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara**, stimate nell'ordine di circa **€ 2.000**.

Il **contratto** prevede che all'atto della liquidazione finale dei lavori l'appaltatore debba rilasciare una **garanzia fidejussoria pari al 5% dell'importo del conto finale**, per eventuali difformità e vizi dell'opera.

Art. 26. Offerta economica- Costo della sicurezza aziendale

A pena di esclusione, il concorrente deve formulare la propria offerta economica esprimendola in **percentuale di ribasso** sui prezzi di progetto.

La percentuale deve essere espressa **in cifre e in lettere, con approssimazione alla terza cifra decimale**. Qualora sia presente la quarta cifra decimale, non se ne terrà conto, come se non vi fosse.

L'offerta economica va prodotta preferibilmente **compilando l'apposito modulo** predisposto dal Consorzio, **oppure in carta libera, ma in tal caso a condizione che vengano esposti tutti i contenuti presenti nel modulo, a pena di esclusione**.

Sull'offerta economica va applicata una **marca da bollo da € 16,00**.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere **datata e sottoscritta** in calce, meglio se **con firma leggibile e per esteso**, da un **legale rappresentante o procuratore** del concorrente, e deve essere accompagnata da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità dell'offerente, anche nel caso in cui detta fotocopia sia già presente nella "BUSTA A - ALLEGATI"**. In luogo della firma leggibile e per esteso, ai fini della certezza sulla provenienza dell'offerta, è ammissibile anche una sigla, purché accompagnata dal timbro dell'impresa e dall'indicazione della qualifica dell'offerente.

A pena di esclusione, se l'offerta economica è presentata da un **procuratore**, deve essere accompagnata da **copia della procura, anche nel caso in cui detta copia sia già presente nella "BUSTA A - ALLEGATI"**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte sopra indicate.

A seconda della natura soggettiva del concorrente, **l'offerta va firmata, a pena di esclusione**:

- in caso di **imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative**: dal legale rappresentante o procuratore di tale concorrente singolo;
- in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili**: dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- in caso di **raggruppamenti temporanei fra imprese, consorzi ordinari e i GEIE già formalmente costituiti**: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti;
- in caso di **raggruppamenti temporanei fra imprese e consorzi ordinari promittenti tali e non ancora formalmente costituiti**: dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna impresa che forma il promittente raggruppamento o consorzio;
- in caso di **reti di imprese dotate soggettività giuridica ed organo comune/impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete**: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa con funzioni di organo comune;
- in caso di **reti di imprese dotate di soggettività giuridica ed organo comune/impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete**: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti;
- in caso di **reti di imprese prive di soggettività giuridica e/o di organo comune/impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete**: dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna impresa della rete designata come esecutrice;
- in caso di **imprese ausiliate che fanno ricorso all'avvalimento**: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliata.

Si rammenta che il Consorzio ha predisposto i **moduli G7 ("una firma") e G8 ("più firme")** che si differenziano in ragione di quante persone sono tenute a sottoscrivere l'offerta.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, è **causa di esclusione** qualsiasi circostanza concreta che determini incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, o che faccia ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Come sopra precisato, **l'offerta economica che presenti qualche irregolarità potrà essere ammessa a condizione che si tratti di vizi non essenziali e trascurabili**. Diversamente, qualora venissero rilevati **vizi essenziali**, indipendentemente dal fatto che si tratti di vizi **sanabili o meno, l'offerta verrà esclusa**.

A pena di esclusione, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, l'offerta economica deve essere accompagnata da una

dichiarazione indicante il costo interno aziendale per la sicurezza del lavoro che l'impresa (o ciascuna impresa, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti) **ritiene di dover sostenere in relazione all'appalto in oggetto in caso di aggiudicazione.** Detta dichiarazione è **già presente nel modulo** predisposto dal Consorzio per la formulazione dell'offerta.

Per maggiore chiarezza, giova rammentare che detto costo è altro rispetto agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso prestabiliti dal Consorzio nell'ambito del PSC in relazione ai rischi interferenziali del cantiere, né è il costo complessivamente sostenuto dall'impresa per la sicurezza del lavoro nell'esercizio della sua attività, ma solo **quello proprio dell'impresa incidente sull'esecuzione dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione.**

Nello specifico, si tratta dei costi aziendali per l'adozione delle misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008, ed in specie:

- quella **parte dei costi generali interni**, stimati su base annua, derivanti dall'applicazione dell'**art. 15 del D.Lgs. 163/2008** e del **DVR** dell'impresa, riferibili all'eventuale esecuzione dei lavori in oggetto e rapportati alla durata prevista per la loro ultimazione;
- i **costi specifici** derivanti dall'applicazione del **POS** che l'impresa dovrebbe produrre in caso di aggiudicazione.

Il costo per la sicurezza del lavoro indicato dal concorrente non si somma agli oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio. Esso, facente parte delle spese generali a carico dell'impresa, è da intendersi compreso nell'importo per l'esecuzione dei lavori derivante dal ribasso offerto applicato all'importo dei lavori a base d'appalto.

L'offerta è **vincolante e irrevocabile** per il concorrente per **180 giorni** consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

A pena di esclusione, detta offerta deve essere **racchiusa in busta** da cui non possa trasparire il contenuto, sigillata e siglata sui lembi di chiusura.

La busta deve riportare le generalità del concorrente e la dicitura "**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**".

Art. 27. Composizione dell'offerta - Riepilogo allegati

L'offerta si deve comporre della seguente documentazione:

"BUSTA A - ALLEGATI"

Busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura, riportante le generalità del concorrente e la dicitura "**BUSTA A - ALLEGATI**", contenente:

Non a pena di esclusione ai fini dell'ammissione:

- **Documento PassOE.** Si veda in proposito il precedente art. 20.
- **Modulo G9 per l'identificazione del concorrente in base alla sua natura soggettiva e costitutiva**, o equivalente. Si veda in proposito il precedente art. 10.

- **A giudizio del concorrente**, quant'altro ritenuto utile ai fini della partecipazione alla gara.

A pena di esclusione, in ogni caso:

- **Attestato di avvenuto sopralluogo** in originale vidimato dal Consorzio, datato e sottoscritto sia dal tecnico del Consorzio, sia dal tecnico delegato dell'impresa. Si veda in proposito il precedente art. 2.
- **Copia di valida attestazione SOA** posseduta dalle imprese che intendono prendere parte all'esecuzione dei lavori per un **importo superiore ad € 150.000,00**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte sopra indicate, oppure **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, resa nelle forme prescritte sopra indicate. Si veda in proposito il precedente art. 13. In caso di partecipazione di **concorrenti plurisoggettivi**, l'attestazione SOA va prodotta da **diversi soggetti**. Si vedano in proposito i precedenti artt. 14, 15, 16 e 17.
- **Modulo G1 per la domanda di partecipazione e la dichiarazione cumulativa** del concorrente, o equivalente. Si vedano in proposito i precedenti artt. 11 e 19. In caso di partecipazione di **concorrenti plurisoggettivi**, tale dichiarazione, anche solo per **parti di essa**, va prodotta da **diversi soggetti**. Si vedano in proposito i precedenti artt. 14, 15, 16 e 17.
- **Modulo G4 o G5 per la dichiarazione relativa ai precedenti penali di ogni persona fisica del concorrente obbligata a rilasciare dette informazioni**, o equivalente. Si vedano in proposito i precedenti artt. 11 e 19. In caso di partecipazione di **concorrenti plurisoggettivi**, si vedano in proposito i precedenti artt. 14, 15, 16 e 17.
- Fotocopia semplice fronte/retro di valido **documento d'identità di ogni persona** che rilascia dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e/o che sottoscrive l'offerta. Si vedano in proposito i precedenti artt. 19 e 26.
- **Ricevuta del versamento** del contributo a favore dell'ANAC. Si veda in proposito il precedente art. 22.
- **Cauzione provvisoria**. Si veda in proposito il precedente art. 23.

A pena di esclusione, solo qualora ricorra il caso specifico sotto indicato:

- Qualora imprese **mandanti prive di attestazione SOA** intendano prendere parte all'esecuzione dei lavori per un **importo massimo di € 150.000,00, modulo G6 per la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010**, riferiti all'appalto in oggetto, o equivalente. Si vedano in proposito i precedenti artt. 13 e 19.
- Qualora anche una sola dichiarazione sostitutiva e/o l'offerta venga sottoscritta in nome e per conto dell'impresa rappresentata da un **procuratore**, copia della **procura**, resa autentica o conforme all'originale nelle forme prescritte sopra indicate. Si vedano in proposito i precedenti artt. 19 e 26.
- Qualora il concorrente presenti una **cauzione provvisoria ridotta del 50%**, documentazione probatoria del possesso di **certificazione di qualità UNI CEI EN ISO 9000: copia di attestazione SOA con apposita dicitura o copia della certificazione**. Si veda in proposito il precedente art. 23.

- Qualora talune **persone cessate dalla carica siano incorse** nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, **documentazione idonea** a dimostrare che l'impresa ha adottato nei loro confronti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Si veda in proposito il precedente art. 11.
- Qualora il concorrente sia un **consorzio di cooperative o un consorzio di imprese artigiane o un consorzio stabile**, la documentazione indicata al precedente art. 14 in carenza della quale è prevista l'esclusione.
- Qualora il concorrente sia un **raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario o un GEIE**, la documentazione indicata al precedente art. 15 in carenza della quale è prevista l'esclusione.
- Qualora il concorrente sia una **rete di imprese**, la documentazione indicata al precedente art. 16 in carenza della quale è prevista l'esclusione.
- Qualora il concorrente **faccia ricorso all'avvalimento**, la documentazione indicata al precedente art. 17 in carenza della quale è prevista l'esclusione.
- Qualora l'impresa concorrente si trovi in stato di **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1042, o abbia depositato ricorso in tal senso, la documentazione indicata al precedente art. 12 in carenza della quale è prevista l'esclusione. Si rammenta inoltre che detta impresa potrà partecipare alla gara, **a pena di esclusione, soltanto in veste di impresa ausiliata, facendo ricorso all'avvalimento di impresa ausiliaria**. Si veda in proposito il precedente art. 17.

"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"

A pena di esclusione

Busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura, riportante le generalità del concorrente e la dicitura **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"**, contenente **l'offerta economica**, come descritta nel precedente art. 26.

Art. 28. Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza

A pena di esclusione, le sopra indicate BUSTE A e B dovranno essere racchiuse in plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, riportante le generalità del concorrente, l'indirizzo del Consorzio e la dicitura: **"OFFERTA APPALTO GIRALDA"**.

A pena di esclusione, il plico dovrà essere indirizzato al **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara** e dovrà ivi pervenire a mezzo di posta raccomandata recapitata tramite i servizi postali di Stato o corriere privato o consegna a mano, in ogni caso con avviso o ricevuta di avvenuta consegna, tassativamente **entro le ore 12:00 di lunedì 12 settembre 2016.**

In caso di consegna a mano, questa dovrà avvenire presso **l'Ufficio Protocollo** ubicato al 2° piano dell'edificio, ove verrà rilasciata apposita **ricevuta**.

Gli **orari apertura al pubblico** degli uffici, che sono chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi, sono i seguenti: **lunedì e mercoledì: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00; martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30.**

La trasmissione dell'offerta è a rischio del mittente e il Consorzio non risponde di eventuali disguidi.

Art. 29. Svolgimento della gara

Le **sedute pubbliche** di gara si svolgeranno presso gli Uffici Tecnici del Consorzio in Via Mentana 7, a Ferrara, **a partire da giovedì 15 settembre 2016, con inizio alle ore 9:00.**

La gara verrà condotta dalla **Commissione di gara** di cui al precedente art. 4, con l'ausilio della Sezione Appalti e Contratti.

Di tutte le sedute pubbliche di gara e delle eventuali attività condotte d'ufficio dalla Commissione di gara verrà redatto apposito **verbale**, acquisibile a richiesta da chiunque ne abbia legittimo interesse.

In rapporto alle eventuali sospensioni dovute al soccorso istruttorio, nonché ai fini dell'eventuale verifica di congruità delle offerte, la gara si potrà svolgere in **diverse sessioni** di lavoro, anche nei **giorni seguenti**.

Se del caso, **il calendario delle sedute pubbliche di gara successive alla prima**, soggetto ad aggiornamenti progressivi, sarà **pubblicato sul sito web del Consorzio**, all'indirizzo, sezione e percorso indicati al precedente art. 2.

Alle sedute pubbliche **sono ammessi a presenziare ed intervenire** i legali rappresentanti dei concorrenti, i loro procuratori muniti di procura o i loro delegati muniti di delega, in ogni caso muniti di valido documento d'identità.

All'occorrenza, al fine di pervenire collegialmente alle sue determinazioni mediante un confronto riservato tra i componenti, la Commissione di gara ha facoltà di richiedere il **momentaneo allontanamento** dei presenti.

È altresì facoltà della Commissione di gara **sospendere in qualunque momento i lavori ed aggiornare la seduta ad altra data**, al fine di acquisire pareri legali o per altro giustificato motivo.

È inoltre facoltà della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento e nei confronti di qualunque concorrente alla **verifica delle dichiarazioni rilasciate**, se del caso anche sospendendo la seduta pubblica.

Fatte salve cause di forza maggiore, **la seduta pubblica non sarà sospesa nella fase di esame delle offerte economiche.**

La Commissione di gara procederà innanzitutto a verificare il **numero delle offerte pervenute**, il **rispetto del termine** prefissato per l'inoltro delle offerte e le **condizioni esterne dei plichi**, **escludendo** i plichi pervenuti oltre il suddetto termine e quelli che non risultino conformi alle prescrizioni. I plichi giunti in ritardo verranno comunque conservati agli atti del Consorzio e, ai fini della restituzione della cauzione provvisoria, farà fede la comunicazione di esclusione dalla gara.

Quindi saranno aperti i plichi ammessi, sarà verificato che dentro vi si trovino le prescritte buste sigillate, saranno aperte le buste **"A - ALLEGATI"** e saranno man mano controllati gli allegati rinvenuti al fine di constatare:

- che siano stati prodotti **i documenti PassOE**, e che questi risultino conformi;
- che siano stati prodotti **tutti i documenti prescritti** dal presente Disciplinare, in quanto necessari ai fini dell'ammissione alla gara;
- **che ciascun documento** sia stato prodotto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché in conformità alle prescrizioni specifiche dettate dal presente Disciplinare;
- che le **eventuali condanne subite** dalle persone fisiche relative al concorrente, così come indicate dalle persone stesse nell'ambito delle dichiarazioni prodotte, **non costituiscano causa di esclusione** dalla gara.

A proposito dell'ultimo aspetto sopra indicato, si rammenta che **i giudizi relativi alla gravità e all'incidenza sulla moralità professionale** dei reati commessi dalle persone fisiche relative al concorrente, in quanto non già espressi dalla legge e pertanto cogenti, **spettano alla Commissione di gara**, la quale avrà facoltà, al fine di assumere le proprie determinazioni, di svolgere nelle forme consentite dalla legge tutti gli **accertamenti** e gli **approfondimenti** che riterrà più opportuni.

Ad esito della suddetta verifica, qualora siano riscontrate mancanze, incompletezze od altre irregolarità **essenziali e non sanabili**, i concorrenti interessati verranno **esclusi** dalla gara.

Qualora siano riscontrate mancanze, incompletezze od altre irregolarità **essenziali, ma sanabili**, i concorrenti interessati verranno **ammessi con riserva** al prosieguo della gara e verrà dato corso nei loro confronti alla procedura di **soccorso istruttorio** descritta al precedente art. 21. Anche le imprese ammesse con riserva, se sorteggiate, potranno essere oggetto della verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora siano riscontrate mancanze, incompletezze od altre irregolarità **non essenziali e trascurabili**, le imprese interessate verranno **ammesse senza riserve** al prosieguo della gara.

Verrà quindi **sorteggiato il 10%** arrotondato all'unità superiore **delle offerte ammesse**, comprese quelle ammesse con riserva, ai fini di una **verifica a campione dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi** che i concorrenti hanno dichiarato di possedere, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006. Detta verifica avverrà **seduta stante**, mediante l'acquisizione on-line, presso il **Casellario** informatico tenuto dall'ANAC, della **attestazione SOA** dei concorrenti sorteggiati, che verrà messa a confronto con l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva prodotta a corredo dell'offerta. L'esito negativo di tale verifica comporterà **l'esclusione** dalla gara.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 180/2011 (Statuto delle imprese), a carico delle **micro, piccole e medie imprese (PMI*)**, ancorché sorteggiate, **non verrà effettuata la suddetta verifica** dei requisiti prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, né quella a campione, né quella a carico del secondo classificato.

(**PMI***: ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, sono definite: **micro imprese** quelle il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro; **piccole imprese** quelle il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; **medie**

imprese quelle il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro).

Ove si proceda con il soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la gara verrà **sospesa ed aggiornata ad altra data**, in attesa degli esiti della procedura. Le buste contenenti le **offerte economiche non verranno aperte** sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura di soccorso istruttorio, fatta salva la possibilità di procedere comunque, ove l'ammissione con riserva si riferisca alla mancata produzione del PassOE o alla produzione di PassOE non conforme.

Come detto, **l'esame della documentazione prodotta dai concorrenti in fase di soccorso istruttorio avverrà in seduta pubblica.**

La fase di ammissione dei concorrenti si concluderà:

- dopo avere esaminato la documentazione contenuta nella busta "**A - ALLEGATI**" di tutti i concorrenti;
- se del caso, dopo avere sollecitato i concorrenti destinati al **soccorso istruttorio** a regolarizzare la propria documentazione, ed avendo loro attribuito nel frattempo lo stato di "**ammesso con riserva**";
- dopo avere effettuato il **sorteggio** e, se del caso, la **verifica a campione** previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006;
- se del caso, dopo avere **acquisito le regolarizzazioni** da parte dei concorrenti destinati al soccorso istruttorio, accompagnate dalle **ricevute** dei versamenti delle **sanzioni pecuniarie** ove dovute, e comunque una volta **scaduto il termine** assegnato;
- dopo avere attribuito a ciascun concorrente destinato al soccorso istruttorio, **a seguito** del soccorso stesso, lo stato definitivo "**ammesso**" od "**escluso**";
- dopo avere **escluso** i concorrenti da escludere, in prima o seconda istanza;
- disponendo infine di un **elenco di concorrenti ammessi** la cui offerta economica potrà essere conosciuta.

Con riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, si rammenta che il difetto riscontrato a carico di uno qualunque dei soggetti singoli cointeressati, ivi comprese le rispettive persone fisiche, comporta **l'esclusione del concorrente plurisoggettivo**.

Al termine della fase di ammissione dei concorrenti - e quindi in altra seduta pubblica, ove si sia dato corso al soccorso istruttorio - si darà apertura alle buste "**B - OFFERTA ECONOMICA**" dei concorrenti ammessi e, verificata la regolarità delle offerte economiche ed **escluse** quelle che presenteranno vizi essenziali, sarà data lettura delle **percentuali di ribasso** delle offerte ammesse.

Mediante apposito software di primaria azienda specializzata, impostato per produrre risultati aritmetici arrotondati alla terza cifra decimale, ed in base al metodo indicato dall'ex AVCP con Determinazione n. 4 del 26 ottobre 1999, nonché in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4429 del 28 agosto 2014, verranno quindi effettuate le operazioni di calcolo della **soglia di anomalia**, ai fini della **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse**, operata, **in presenza di almeno 10 offerte ammesse**, ai sensi del combinato disposto di cui

agli artt. 253, comma 20-bis (come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 210/2015 convertito con modifiche dalla Legge 21/2016), 86, comma 1, 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 121, commi 1 e 9, del D.P.R. 207/2010.

Si precisa che il Consorzio è al corrente che a riguardo del sistema di calcolo della soglia di anomalia esiste **giurisprudenza non concorde**. Senza entrare nel merito di quale possa essere il sistema più corretto, il Consorzio ha stabilito di rifarsi nell'ambito del presente procedimento al metodo stabilito con la suddetta sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4429 del 28 agosto 2014, che **in quanto facente parte della *lex-specialis* della gara non può essere suscettibile di contestazioni presentate dai concorrenti ad esito della gara che siano accoglibili dal Consorzio**, e ciò a tutela e garanzia della parità di condizioni tra gli stessi.

Ad esito delle suddette operazioni, **le offerte di ribasso di entità maggiore o uguale alla soglia di anomalia verranno automaticamente escluse**.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 121, comma 8, del D.P.R. 207/2010, qualora le offerte ammesse siano **meno di 10**, e qualora l'offerta di maggior ribasso, sulla base di elementi specifici, appaia al Responsabile del procedimento **anormalmente bassa**, la **valutazione di congruità dell'offerta** verrà effettuata in contraddittorio con l'offerente, ai sensi degli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006, ed in tal caso sospendendo la seduta pubblica.

I concorrenti **primo e secondo** classificati, se non già in precedenza controllati, verranno seduta stante sottoposti alla **verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 come sopra descritta, e **a pena di esclusione** in caso di esito negativo. Come sopra accennato, il secondo classificato sarà esonerato da detta verifica, ove si tratti di PMI.

Verrà infine proclamato aggiudicatario provvisorio il concorrente, verificato ed ammesso, che avrà presentato l'offerta di ribasso appena inferiore alla soglia di anomalia.

In caso di **offerte uguali** si procederà a **sorteggio**.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di **una sola offerta valida**, purché ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione di gara.

L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara **non impegna l'Amministrazione del Consorzio**.

A norma dell'art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, le **esclusioni dalla gara** disposte dalla Commissione di gara verranno comunicate agli interessati, corredate dalle rispettive motivazioni, **entro 5 giorni** dall'esclusione stessa, per **posta elettronica certificata**.

La Commissione di gara segnalerà all'ANAC, per i provvedimenti di sua competenza, le **esclusioni** disposte in ragione della riscontrata **non veridicità di dichiarazioni sostitutive** rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Nei casi previsti dalla legge sarà inoltre **escussa la garanzia provvisoria**.

Benché ciò non costituisca un obbligo a carico del Consorzio espressamente previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, i **risultati provvisori della gara** verranno tempestivamente pubblicati sul **sito web del Consorzio**, all'indirizzo, sezione e percorso indicati al precedente art. 2.

Art. 30. Aggiudicazione definitiva

Perfezionata la suddetta istruttoria, la Commissione proporrà al Comitato Amministrativo del Consorzio l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, che verrà deliberata mediante apposito **provvedimento amministrativo**, in conformità agli esiti provvisori di gara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, **l'efficacia** del provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà **subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale**, come più avanti trattato.

Entro 5 giorni dall'assunzione del provvedimento, ancorché non efficace, a norma dell'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti indicati alla medesima lettera a) del citato articolo verrà data notizia dell'avvenuta aggiudicazione definitiva per **posta elettronica certificata**. Tale comunicazione conterrà la **scadenza del termine dilatorio** di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 (stand still), e gli **estremi dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione**, acquisibili a richiesta degli interessati in copie rese conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000. Inoltre, come sopra accennato, verrà contestualmente **svincolata la cauzione provvisoria**, mediante apposita **dichiarazione**, ovvero mediante restituzione del denaro versato o dei titoli di Stato depositati a titolo cauzionale.

L'aggiudicazione definitiva verrà altresì resa nota mediante pubblicazione sul **sito web del Consorzio**, all'indirizzo, sezione e percorso indicati al precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva, ancorché efficace, **non equivale ad accettazione dell'offerta e non costituisce vincolo contrattuale** per il Consorzio nei confronti dell'aggiudicatario.

Se del caso, l'aggiudicazione definitiva verrà revocata mediante apposito **provvedimento amministrativo di revoca**, assunto dal Comitato Amministrativo del Consorzio.

Art. 31. Verifica dei requisiti a carico dell'aggiudicatario

La verifica del possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, verrà condotta a carico dell'aggiudicatario come indicato al precedente art. 20. Al fine di contenere i tempi dell'istruttoria di affidamento dei lavori, a tale verifica si potrà procedere anche ad esito dell'aggiudicazione provvisoria.

Qualora in fase di tale verifica emergano **vizi essenziali o non veridicità di dichiarazioni, tali da integrare la mancanza di requisiti necessari**, il Consorzio **revocherà l'aggiudicazione**, nei casi previsti dalla legge escuterà la cauzione provvisoria, segnalerà la circostanza all'ANAC e, in caso di dichiarazione mendace tale da configurare un'ipotesi di reato, denuncerà il fatto alla Procura della Repubblica.

Il Consorzio si riserva altresì di rivalersi sull'aggiudicatario nei cui confronti venga revocata l'aggiudicazione per sue responsabilità, **per ogni eventuale maggior danno subito**.

Qualora l'aggiudicatario sia un concorrente plurisoggettivo, si rammenta che il difetto riscontrato a carico di uno qualunque dei soggetti singoli cointeressati, ivi comprese le rispettive persone fisiche, comporta **l'esclusione dell'aggiudicatario plurisoggettivo**.

Al termine di tali verifiche, e posto che nel frattempo sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, ne verrà data notizia all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata. **In caso di esi-**

to positivo delle verifiche, tale comunicazione costituirà l'atto formale di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Dalla data della suddetta comunicazione decorrerà il **termine di 60 giorni per la stipulazione del contratto**, come previsto dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 32. Revoca dell'aggiudicazione - Interpello del concorrente che segue in graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare il **concorrente che segue in graduatoria**, che potrà accettare di eseguire i lavori **alle condizioni economiche proposte dal primo classificato**, cui è stata revocata l'aggiudicazione.

Ricevuta la suddetta accettazione, sarà dato immediato corso nei confronti del candidato aggiudicatario alla **verifica dei requisiti di ordine generale** sopra descritta.

L'aggiudicazione definitiva a favore del candidato aggiudicatario verrà disposta mediante **apposito provvedimento** assunto dal Comitato Amministrativo del Consorzio, che diverrà **efficace** una volta completata con esito positivo la suddetta verifica.

Fermo quant'altro previsto a carico dell'aggiudicatario.

Art. 33. Stipulazione del contratto

A norma dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, il contratto potrà essere stipulato solo **decorso il termine dilatorio di 35 giorni** decorrente dall'invio della comunicazione ai concorrenti di avvenuta aggiudicazione definitiva (stand still).

A norma dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, il contratto verrà stipulato **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come sopra descritta.

Contestualmente alla suddetta comunicazione, verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre, entro un breve termine, la **documentazione necessaria per la stipulazione del contratto**.

Qualora l'aggiudicatario sia un **promittente raggruppamento temporaneo di imprese**, il raggruppamento dovrà costituirsi formalmente, nella conformazione indicata in sede di offerta, **pena la revoca dell'aggiudicazione**.

L'eventuale ritardo nella stipulazione del contratto dovuto a ragioni imputabili all'aggiudicatario non gli dà il diritto allo scioglimento dai vincoli assunti, previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Completata l'istruttoria preliminare sopra descritta, il contratto verrà stipulato a Ferrara, in **modalità elettronica con firma digitale** dei sottoscrittori, in forma di **scrittura privata con autenticazione notarile delle firme**, con oneri a carico dell'aggiudicatario. Il Consorzio anticiperà dette spese e **l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsarle al Consorzio entro 30 giorni dalla richiesta**, mediante bonifico bancario, **pena la parziale escussione della cauzione definitiva**. In tale occasione, sotto la **medesima pena**, l'aggiudicatario dovrà altresì rimborsare il Consorzio delle spese anticipate per la **pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara**.

Entro 5 giorni dalla stipulazione, a norma dell'art. 79, comma 5, lettera b-ter), del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti indicati alla lettera a) del citato articolo verrà data **notizia dell'avvenuta stipulazione del contratto** per posta elettronica certificata.

Il vincolo contrattuale del Consorzio nei confronti dell'aggiudicatario si perfeziona solo con la stipulazione del contratto.

In caso di necessità, sarà facoltà del Direttore dei lavori effettuare la **consegna d'urgenza dei lavori**, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi di legge.

Art. 34. Altre informazioni

Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Gianni Tebaldi, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio.

Non sono ammesse varianti in sede di offerta, **a pena di esclusione**.

Nei casi previsti dalla norma, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Vista la Circolare congiunta dei Ministeri Infrastrutture e Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013, il contratto prevede un termine per l'emissione dei certificati di pagamento di 45 giorni, anziché 30, decorrenti dalla data dei relativi stati di avanzamento e finale, ed un termine per liquidazione della rata di saldo di 60 giorni anziché 30, dalla data di emissione del certificato di collaudo, che verrà concluso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

Competente per i ricorsi amministrativi è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con sede a Bologna.

Art. 35. Informativa sulla privacy - Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti dai concorrenti ha l'esclusiva finalità di consentire l'espletamento del procedimento di gara e l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti stessi, obbligatoriamente effettuato dal Consorzio ai sensi del vigente ordinamento legislativo e regolamentare in materia.

Il quadro completo delle informazioni al riguardo è desumibile dal presente Disciplinare di gara e dai moduli predisposti per le dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza e saranno pienamente tutelati e garantiti i diritti dei concorrenti e la dovuta riservatezza dei dati sensibili.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede a Ferrara, ed il responsabile è il Vice-Direttore Generale Dott. Gaetano Marini.

In materia di accesso agli atti amministrativi si applicano la Legge 241/1990, gli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs 163/2006, oltre al vigente regolamento interno.

Responsabile dell'accesso è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.